

PARTE PRIMA

1. Valutazioni generali sulle leggi di spesa regionali

All'esito della verifica eseguita sulle tipologie di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali di spesa emanate dalla Regione Toscana nel corso dell'anno 2018, la Sezione ha individuato alcune criticità, in relazione a tematiche riguardanti sia le tecniche di quantificazione degli oneri finanziari, sia l'individuazione delle modalità di copertura degli stessi.

Tali criticità sono sostanzialmente riconducibili alla non conformità della produzione normativa regionale alle disposizioni di rango superiore - sia costituzionale che ordinario - vigenti in materia. I rilievi che la Sezione formula, in buona sostanza, reiterano quelli già espressi nei precedenti referti. Di questi, dunque, viene dato succintamente conto di seguito, rinviando alle schede dedicate alle singole leggi per un'analisi più dettagliata:

- 1) risulta ancora inattuata la norma di cui all'art. 31 lett. a) della l.r. n. 1/2015, con la quale veniva demandata alla Giunta l'adozione del regolamento recante - tra l'altro - le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria nonché i criteri e le modalità per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 14 della l.r. n. 1 cit¹. Di tale circostanza la Sezione non può che prender atto e sollecitare l'adozione di tale strumento, auspicando che ciò possa servire a superare le diverse lacune redazionali riscontrate, tra le quali si segnalano l'inadeguatezza motivazionale delle relazioni tecnico-finanziarie e la mancata previsione di meccanismi di salvaguardia. In proposito, corre l'obbligo sottolineare la necessità di un intervento tempestivo, considerato che in nessuna delle leggi esaminate è stato previsto un meccanismo a tutela degli equilibri di bilancio in caso di scostamenti in rialzo rispetto alle previsioni di spesa.

¹ Le verifiche sono state svolte al quindicesimo del mese di novembre 2019. Anche nel precedente referto la mancata adozione era stata rilevata e la Regione nulla aveva obiettato in contraddittorio.

2) con riferimento alle leggi non implicanti oneri finanziari, si rileva come in generale le stesse risultino prive non solo della clausola di neutralità finanziaria ma anche della relazione tecnico-finanziaria² che, anche in questi casi, è necessaria. L'art. 17 della l. n. 196/2009³ prevede infatti che anche le disposizioni munite di clausola di neutralità finanziaria (e, dunque, non comportanti oneri finanziari) devono essere accompagnate da una relazione finanziaria che riporti i dati idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza. In particolare, la relazione finanziaria in questi casi deve riportare le valutazioni degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza di tali effetti sui saldi di finanza attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e la loro utilizzabilità per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Del resto, il Giudice delle leggi ha, in più occasioni, chiarito come non si possa assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per ciò solo presumere che la legge non implichi maggiori oneri.

Sovente, della mancanza di oneri a carico del bilancio regionale viene dato conto nella relazione illustrativa con mera clausola di stile. In disparte ogni considerazione in merito alla sede in cui tale affermazione viene resa, si sottolinea come la stessa risulti in ogni caso priva di qualsivoglia elemento idoneo a suffragare l'asserita assenza di oneri.

3) con riferimento alle modalità di redazione della relazione finanziaria si è rilevato che frequentemente esse si limitano a richiamare il contenuto della legge che accompagnano, ad indicare le poste di bilancio finalizzate alla relativa copertura e la corrispondente dotazione finanziaria.

A tal proposito, la Sezione ritiene di dover ribadire, come già fatto in passato, la necessità che il legislatore regionale provveda a scandire, in coerenza con la *ratio* della normativa contabile, i diversi correlati momenti della individuazione e quantificazione

² Delle n. 37 leggi regionali qualificate dalla Regione come prive di oneri a carico del bilancio solo una reca la clausola di neutralità finanziaria (l.r. n. 15) e n. 12 leggi sono state accompagnate dalla relazione finanziaria, e segnatamente le leggi n. 10, 11, 15, 20, 30, 32, 51, 57, 58, 66, 67, 76.

³ Per l'applicabilità dell'art. 17 anche alle Regioni si veda infra la giurisprudenza costituzionale richiamata al par. 4.

degli oneri finanziari, rispetto a quello pur strettamente consequenziale, della relativa copertura. Il primo momento appare invero necessario e propedeutico dal punto di vista logico-giuridico e della coerenza procedurale, non potendosi ritenere assorbito ed implicitamente compreso nella sola indicazione (ove presente) della copertura. Tale assunto si rinviene nella stessa giurisprudenza costituzionale, laddove (sentenza n. 181 del 2013) afferma “... quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita ...”.

Tali carenze contenutistiche e motivazionali, oltre a rendere difficoltoso per la Sezione svolgere le verifiche di legge, determinano inoltre grande incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della legislazione regionale.

In assenza di esaustive relazioni finanziarie possono verificarsi sottostime degli oneri con conseguente rischio di possibili evoluzioni negative delle grandezze di finanza regionale, soprattutto in riferimento a provvedimenti dotati di rilevanza quantitativa. In questi casi, potrebbero dunque verificarsi problemi di sostenibilità della spesa, per effetto di situazioni gestionali contrastanti con i principi di bilancio (ad esempio, ipotesi di debiti fuori bilancio). Tali considerazioni si ritengono vevoli anche nel caso in cui il legislatore regionale abbia fatto ricorso alla tecnica del “tetto di spesa”, quando l’ammontare delle risorse stanziato non risulti coerente con la dimensione dell’intervento. Si pensi ai casi in cui lo stesso limite di spesa può risultare travolto dagli elementi di base che ne determinano l’onere, come nel caso in cui la legge regionale attribuisca diritti soggettivi.

Si segnalano infine casi in cui la quantificazione dell’onere è rinviata ad una fonte subprimaria (nella specie, alla Giunta)⁴, in contrasto con il principio dell’autosufficienza della legge, ovvero casi in cui è stato riscontrato un disallineamento tra dettato normativo e contenuto della relazione finanziaria⁵, con ciò ingenerando forti perplessità in ordine alla corretta quantificazione degli oneri ed alla eventuale copertura. Addirittura, in un caso la legge regionale risulta priva di relazione finanziaria (l.r. n. 41).

⁴ Si veda ad esempio la l.r. n. 28.

⁵ Si vedano le l.r. nn. 9, 19, 37, 68.

4) altra prassi radicata è quella inerente alle modalità di copertura degli oneri. La Regione persiste, infatti, nell'indicare, quale modalità di copertura, la mera specificazione delle poste contabili in cui sono allocate le risorse. Tuttavia, come più volte rilevato, tale indicazione non integra una modalità di copertura. Parimenti risulta non corretto il ricorso alle variazioni di bilancio, atteso che non viene dato conto degli interventi ridotti o annullati all'interno della Missione richiamata, mentre la riduzione di precedenti autorizzazioni dovrebbe essere sempre espressa ed analiticamente quantificata. Tale operazione, oltre a determinare un *vulnus* al principio di trasparenza, pare potenzialmente idoneo a determinare ipotesi di mancata copertura degli oneri, laddove non vi fosse capienza nelle Missioni, con conseguente rischio di debiti fuori bilancio. In relazione a tutto quanto precede, la Sezione non può che esprimere forti preoccupazioni: si consideri, infatti, che delle complessive 14 leggi regionali che anche la Regione qualifica quali "leggi di spesa" solo 5 risultano munite di copertura, stante il ricorso al fondo speciale ed al fondo spese impreviste.

Proprio con riferimento all'uso di fondi per la copertura degli oneri, si rinvia alla lettura della scheda relative alle l.r. nn. 19 (quest'ultima peraltro impugnata davanti la Corte costituzionale proprio per violazione dell'art. 81 Cost.), 23 e 28, ove la copertura veniva (illegittimamente) individuata mediante ricorso al Fondo Sanitario regionale ovvero ai fondi POR FESR.

5) Anche per l'anno in corso - come per i precedenti - l'analisi delle leggi regionali ha permesso di individuarne molteplici che comportano o potrebbero comportare degli oneri finanziari, sebbene siano state ritenute di contenuto meramente normativo (ad esempio, l.r. nn. 4, 10, 21, 26, 32). Sottostimare tale circostanza pone in dubbio la correttezza delle previsioni normative regionali, dal momento che il difetto di copertura finanziaria, in quanto vizio essenziale della legge, ne potrebbe portare alla declaratoria di incostituzionalità. Solo una corretta redazione della relazione tecnica è in grado di fornire una giustificazione degli stanziamenti di bilancio, in quanto idonea a rappresentare le modalità dinamiche attraverso cui qualunque sopravvenienza può essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio.

6) Da ultimo, relativamente agli articoli attributivi di contributi a fondazioni (ad esempio Fondazione Carnevale di Viareggio) la Sezione in questa sede si limita ad esprimere perplessità in merito alla contribuzione regionale al ripiano delle relative perdite, richiamando all'uopo la giurisprudenza del giudice contabile.

I rilievi appena svolti possono ritenersi confermati anche a seguito dell'attenta analisi delle osservazioni e considerazioni pervenute dalla Regione, rispetto alle quali la Sezione tiene tuttavia a precisare quanto segue.

Anzitutto e con riferimento ai rilievi inerenti alle modalità seguite dalla Regione per effettuare variazioni di bilancio, la Sezione prende atto dei chiarimenti offerti dall'Amministrazione e tuttavia ribadisce che la Consulta ha più volte chiarito che, anche laddove la copertura venga reperita imputandola a poste del bilancio in corso, la riduzione delle precedenti autorizzazioni deve essere esplicita ed analiticamente indicata. Per il principio di autosufficienza, infatti, anche laddove si ritengano sufficienti - per sostenere i nuovi oneri finanziari derivanti dalla legge - le risorse promiscuamente disponibili in una certa posta di bilancio, di ciò deve comunque esser fornita adeguata dimostrazione economica e contabile. La previsione recata dall'art. 14 co. 2 della l.r. 1/2005 citata dalla Regione⁶, pertanto, non pare di per sé bastevole ai fini di interesse necessitando delle opportune specifiche in sede di relazione finanziaria. In tal senso, la Sezione auspica che, in effetti, la Regione, nella futura produzione legislativa, dia seguito all'intendimento espresso di curare *"... con ancor più dettaglio di quanto finora effettuato l'indicazione degli interventi interessati dalla riduzione ed i motivi che consentono di considerare reale la copertura individuata"*.

Con riferimento poi a quanto disposto dall'art. 14 co. 5 (copertura di leggi che comportano effetti anche oltre il bilancio di previsione) richiamato dalla Regione⁷ la Sezione ricorda quanto già rilevato anche nei precedenti referti, ovvero che

⁶ *"... nel caso in cui la copertura sia reperita mediante mezzi di bilancio ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015, ovvero mediante la riduzione di stanziamenti relativi ad altri interventi di spesa autonomamente determinati dalla legge di bilancio, allora la norma finanziaria indica soltanto la missione/programma cui le risorse vengono sottratte; nella relazione tecnica cureremo con ancor più dettaglio di quanto finora effettuato l'indicazione degli interventi interessati dalla riduzione ed i motivi che consentono di considerare reale la copertura individuata"*.

⁷ L.R. n. 1/2005 art. 14 comma 5: *"... le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione"*.

rappresenta ormai principio risalente quello secondo cui l'orizzonte temporale di copertura non possa essere limitato al periodo compreso nel bilancio di previsione. Già con sentenza n. 384/1991, la Corte costituzionale aveva infatti affermato che l'obbligo di copertura deve essere osservato dal legislatore anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri, in quanto l'adempimento dell'obbligo costituzionale prescinde dal riferimento a documenti contabili, già formati o da formarsi. In tali casi, peraltro, si ammetteva un minor rigore nella determinazione della copertura, il quale – tuttavia – non si traduceva in un esonero per il legislatore dall'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per gli esercizi successivi, in modo da tenere conto della fondamentale esigenza di equilibrio. Si ribadiscono perciò le perplessità già in precedenza espresse da questa Sezione in merito al contenuto dei commi 5 e 6 dell'art. 14 l.r. n. 1/2005 .

La Sezione non condivide neppure la considerazione inerente all'uso del Fondo spese impreviste, per la quale – secondo la Regione - solo nel caso di prelievi effettuati dalla Giunta regionale opererebbe il limite del loro utilizzo per i soli oneri imprevedibili (e, dunque, non per il caso di prelievi effettuati con legge).

Per quanto concerne, gli ulteriori punti attenzionati dalla Regione si osserva brevemente:

- con riferimento alla previsione di un apposito articolo con cui chiarire in modo più esplicito le modalità di copertura ed in particolare nel caso di leggi che approvano interventi normativi connessi alla legge di bilancio e sue variazioni, si rinvia al referto sulla produzione normativa regionale per l'anno 2019 (nella relazione si cita l'art. 61 l.r. n. 65/2019);
- con riferimento alla mancata impugnazione per violazione dell'art. 81 Cost. delle leggi regionali che prevedono come modalità di copertura degli oneri l'imputazione esatta di stanziamenti già previsti dalla pertinente missione/programma, traendone come conseguenza la conformità a Costituzione delle stesse, la Sezione, oltre a evidenziare l'irrilevanza di tale circostanza in questa sede – attesa la diversa finalità del presente referto rispetto alla impugnazione di una legge regionale da parte della Presidenza del Consiglio dinnanzi alla Consulta, oltre al diverso ruolo istituzionali dei

due soggetti intestatari delle rispettive funzioni – osserva come la Consulta in più occasioni, oltre ad affermare la tipicità dei mezzi di copertura ex art. 17 L. n. 196/2009, che si impone anche alle Regioni, ha anche chiarito come non costituisca sufficiente ottemperanza al principio di copertura previsto dall’art. 81 Cost., la formale indicazione di poste contabili del bilancio di previsione in corso.

Delle osservazioni svolte dalla Regione in riferimento agli specifici rilievi svolti dalla Sezione per le singole leggi viene dato conto nelle schede di ciascuna legge.

Considerazioni metodologiche di sintesi

L’esame delle 58⁸ leggi approvate nel corso dell’anno 2018 dal Consiglio Regionale ha portato all’individuazione di 26⁹ leggi dalla cui applicazione derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge sono stati analiticamente riportati nelle singole schede, con specifica indicazione circa la determinazione della tipologia di onere, la relativa quantificazione e l’individuazione della copertura finanziaria. Nelle schede viene inoltre data evidenza dei casi in cui si tratta di leggi che secondo la Regione non hanno rilevanza finanziaria ma che, a parere della Sezione, al contrario, determinano o possono determinare oneri a carico del bilancio della Regione o di altre amministrazioni.

In appendice trovano spazio due tabelle che riassumono gli esiti dell’analisi condotta dalla Sezione sulle leggi adottate dalla Regione nel 2018. Nella prima tabella (tab. A) viene data evidenza, per ogni singola legge, della sussistenza di oneri finanziari (secondo la Regione e secondo la Sezione) e della relativa qualificazione (secondo la Regione e secondo la Sezione), nonché della presenza o meno della copertura finanziaria. Nella seconda tabella (tab. B) viene invece dato conto degli oneri

⁸ Per chiarezza, si evidenzia fin da ora che la discrasia tra numero di leggi promulgate (58) e relativa numerazione (da 1 a 76) è causata dall’applicazione del disposto di cui all’art. 19 comma 1 della l.r. n. 55/2008 “Disposizioni in materia di qualità della normazione”, secondo cui tutti gli atti normativi indistintamente debbono seguire una numerazione progressiva per cui, nel numero totale, oltre le leggi, sono ricompresi anche i regolamenti.

⁹ Precisamente, si tratta delle leggi contrassegnate dai nn.9, 10, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 32, 35, 37, 40, 41, 46, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 70. Risultano invece prive di effetti finanziari le seguenti leggi contrassegnate dai numeri: 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 76.

finanziari derivanti da ogni singola legge e nel complesso con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020 nonché al triennio.

Nella presente relazione, viene omesso il controllo delle leggi finanziarie o, per meglio dire, delle leggi che compongono la manovra di bilancio regionale, in quanto tali normative rappresentano specifico oggetto di esame in sede di parifica del rendiconto della Regione Toscana.¹⁰

Come di consueto, la presente bozza di referto è stata trasmessa alla Regione Toscana, per sue eventuali osservazioni prima dell'approvazione definitiva in camera di Consiglio. Seguendo la prassi instaurata in occasione dei precedenti referti e nell'intento di rispettare l'autonomia del Consiglio, la Sezione ha inviato sia al Presidente della Regione sia al Presidente del Consiglio regionale la bozza di referto¹¹.

Il Presidente della Regione ha inviato un documento contenente osservazioni e considerazioni in riferimento ai rilievi mossi dalla Sezione alla legislazione regionale in generale ed alle leggi di iniziativa della Giunta regionale in particolare (acquisite in data 18 febbraio 2020 ai nn. 3241 e 3242 del protocollo della Sezione).

Successivamente, anche il Consiglio regionale ha inviato un documento contenente alcune osservazioni in riferimento ad una legge (l.r. n. 9/2018) di iniziativa consiliare; detto documento, sebbene pervenuto oltre il termine assegnato, è stato tenuto in considerazione dalla Sezione per le valutazioni conclusive (documento acquisito in data 28 febbraio 2020 al n. 3460 del protocollo interno della Sezione).

Di ciò è stato dato conto nel paragrafo che precede e, più dettagliatamente, nelle singole schede.

2. La verifica della copertura finanziaria

2.1. La quantificazione degli oneri finanziari

L'operazione di quantificazione degli oneri si sostanzia nella "valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla

¹⁰ Si tratta di sette leggi, corrispondenti ai nn. 38 (Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 – prima variazione), 44 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017), 45 (Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 – assestamento), 69 (Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 – seconda variazione), 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2019), 74 (Legge di stabilità 2019), 75 (Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021).

¹¹ La relazione è stata trasmessa a mezzo pec (prot. 2962 del 7/02/2020), assegnando termini per eventuali osservazioni e controdeduzioni al 18/02.

piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2013).

All’attività di quantificazione degli oneri attiene anche la distribuzione temporale dei medesimi ed a tal riguardo, e con specifico riferimento alla finanza regionale, si richiama il disposto dell’art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che, nell’esplicitare l’obiettivo di armonizzare la finanza regionale, distingue tra: a) leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; b) leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. L’art. 38 specifica poi che la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

L’obbligo di quantificazione degli oneri, che come detto comprende anche la distribuzione temporale dei medesimi, deve essere assolto - secondo l’insegnamento della Corte costituzionale - in relazione tanto alle disposizioni normative di tipo generico, che, in quanto tali, si sottraggono ad una precisa determinazione delle spese (Cost. n. 106/2011), quanto agli interventi che si ritiene di coprire con l’eccedenza di risorse rinvenibili in una determinata partita di bilancio (Cost. n. 115/2012).

Il tema della quantificazione degli oneri deve essere affrontato dalle Regioni, a livello sia normativo (in sede di adeguamento dell’ordinamento contabile) sia di attuazione (in sede di approvazione delle singole leggi di spesa). In particolare, sotto quest’ultimo profilo, deve esser prestata particolare attenzione ad istituti quali la clausola di neutralità finanziaria e la relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge.

Con riguardo in particolare alla clausola di neutralità finanziaria, prevista per le norme che si assumono neutre sotto l’aspetto finanziario, l’art. 17 comma 6 bis della

legge di contabilità e finanza pubblica fa obbligo di riportare nella relazione tecnica “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”. In particolare, il comma precisa che la clausola di neutralità finanziaria non può esser prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere” (C. Cost. sent. nn. 18/2013 115/2012, 83/1974 e 30/1959). L'obbligo di copertura, dunque, non può ritenersi assolto sulla base di dichiarazioni apodittiche, senza che siano stati forniti nella relazione tecnica i predetti dati ed elementi.

A differenza delle leggi di spesa autorizzata, le cui disposizioni “hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi” (art. 17, comma 10, legge di contabilità pubblica), con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa al di fuori dei limiti massimi di spesa autorizzati e finanziariamente coperti, per le norme che costituiscono “diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse” è previsto l'obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per “apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture” (C. conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/2013/INPR). Ciò al fine di “compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali di spesa e garantire la corrispondenza, anche temporale, tra l'onere e la relativa copertura attraverso l'adozione di misure aggiuntive di riduzione di spesa o di aumenti di entrata per il caso in cui dovessero verificarsi scostamenti tra le previsioni e gli andamenti”. In tale ottica, il comma 12 dell'art. 17 della l. n. 196/2009 prescrive che la clausola di salvaguardia, per non diventare elemento puramente formale, “deve avere carattere effettivo ed automatico, nel senso che il suo contenuto deve essere idoneo ad individuare - nella stessa legge - concrete misure di intervento in grado di determinare l'immediato rientro dalla scoperta in forza di semplici atti di natura amministrativa

e senza necessità del ricorso a una nuova fonte legislativa” (C. conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/2013/INPR).

2.2. L’individuazione dei mezzi di copertura

La legge di contabilità n. 196/2009, all’art. 17, prevede che, in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. L’articolo in parola prevede inoltre che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, sia determinata esclusivamente: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali¹²; a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Si richiama a tal proposito la posizione assunta dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che ritengono preminente l’esigenza di indicare la copertura, a carico della legge istitutiva, per tutta la durata dell’onere, nel caso di spese continuative e ricorrenti di carattere obbligatorio. Nel caso, invece, di spese continuative e ricorrenti di carattere non obbligatorio si è in presenza di una indicazione programmatica, cui dar corso nei limiti in cui si decida, discrezionalmente, esercizio per esercizio, di destinare risorse finanziarie. In tal caso è pertanto consentito alle Regioni di individuare i relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - tra l’altro - dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (C. Cost. n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988).

Di contro, non sono conformi al principio di copertura finanziaria le norme che, pur introducendo oneri “pluriennali”, si limitino a quantificarli ed a provvedere alla corrispondente copertura finanziaria esclusivamente per l’esercizio in corso, rinviandone la quantificazione e la connessa copertura degli esercizi successivi a future leggi di bilancio.

¹² Per le Regioni, i fondi sono disciplinati dagli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 118/2011.

Alla stregua delle pronunce del Giudice delle leggi, occorre inoltre considerare che:

1. I mezzi di copertura devono essere indicati in modo esplicito nella legge istitutiva di nuove o maggiori spese (C. Cost., sent. n. 26 del 2013, nonché, ex plurimis, sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958);
2. la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (C. Cost., sent. n. 70/2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 1/1966); a tal fine si richiede una tecnica di copertura ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (C. conti, Sez. Riun. in sede di controllo n. 5/SSRRCO/RQ/13). Per ciò stesso non è ammessa una copertura ex post, ad esempio mediante crediti futuri (ex multis, C. Cost. sent. n. 213/2008, n. 356/1992, n. 75/1992, n. 294/1991, n. 320/1989, n. 478/1987 e n. 19/1970) né facendo riferimento ad un'entrata aleatoria, del tutto incerta nell'an e nel quando (C. Cost. sent. n. 13/1987);
3. i mezzi di copertura delle leggi di spesa sono tassativamente indicati dal menzionato art. 17, così che non sono ammesse tipologie di copertura alternative;
4. il principio dell'analitica copertura degli oneri finanziari è sostanziale e richiede un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti da ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative (C. Cost. sent. nn. 5/2018, 183/2016, 133/2016, 70/2015, 190/2014, 237/2013, 26/2013);
5. la copertura di una nuova spesa attraverso il prelievo di un fondo di riserva è un atto che incide sull'articolazione del bilancio mutandone - sia pure in modo compensativo - le singole componenti. Per questo motivo la variazione dovrebbe essere illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi alla dimensione del prelievo dal fondo ed alla assegnazione al pertinente programma, bensì corredandola dei nuovi stanziamenti conseguenti all'operazione modificativa. Tale regola non è meramente formale, ma si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio di trasparenza (C. Cost. sent. n. 138/2018);
6. la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa ed analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato esplicitamente dall'art. 81 quarto comma Cost. (C. Cost. sent. n. 115/2012);

7. sussiste l'obbligo di corrispondenza tra le risorse finanziarie ed i vincoli normativi di destinazione apposti alle medesime, per cui, ad esempio, è costituzionalmente illegittima la disposizione regionale che autorizzi una spesa, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione, in quanto il vincolo di destinazione impresso alle risorse del fondo sviluppo e coesione (dall'art. 1, comma 703 L. n. 190/2014, impone l'utilizzo delle somme assegnate alla Regione solo per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della medesima Regione, cosicché la misura impugnata risulta priva di copertura finanziaria (C.Cost. n. 172/2018; conforme C.Cost. 272/2011). Parimenti è costituzionalmente illegittima e difetta della copertura della spesa, la norma di legge regionale che ponga a carico del Fondo sanitario regionale interventi che attengono a profili sociali e professionali e che, pertanto, non possono essere messi a carico di un fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria (C.Cost. sent. n. 247/2018).

Come si è detto, le disposizioni che danno luogo ad oneri semplicemente stimati o valutati devono essere accompagnate da apposita clausola di salvaguardia. Questa deve essere apposta non per la copertura finanziaria dell'onere inizialmente stimato nella relazione tecnica, ma per la copertura dell'eventuale debordo degli oneri di cui la disposizione legislativa reca previsione. La clausola interviene per rimediare non alla inadeguatezza della copertura iniziale, ma nel solo caso in cui l'onere si riveli superiore a quello previsto, in tale evenienza rendendosi necessaria, per la parte eccedente, una nuova copertura. In breve, la clausola di salvaguardia è stata pensata con riguardo all'evolversi dell'onere in fase di attuazione dell'intervento previsto dalla norma, non alla modalità di copertura originariamente indicata nella norma stessa.

SECONDA PARTE

1. L'analisi delle leggi emanate dalla regione Toscana nel corso del 2018

2. Le singole leggi con effetti finanziari

2.1. Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4: *“Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013”*.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018

Iter procedurale: proposta di legge del Consiglio regionale 10 luglio 2017, n. 203. Assegnata alla 3^a Commissione consiliare. Approvata nella seduta del 16 gennaio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: la legge in esame modifica la l.r. n. 57/2013 (*Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia*), introducendo, tra l'altro, nuove disposizioni in punto di formazione obbligatoria degli operatori del settore ed informazione nelle scuole. Con riferimento al primo punto, gli artt. 6 e 7 introducono a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi di gioco con vincite in denaro e per il personale ivi operante l'obbligo di partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento finalizzati alla riduzione e prevenzione del gioco patologico nonché alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito. Si osserva che, nella pregressa disciplina, detti corsi, oltre ad essere facoltativi, erano disciplinati dalle ASL e dai Comuni, mentre adesso, mediante la legge in esame, la competenza in materia è stata intestata alla Giunta regionale, la quale, definisce i tempi, i soggetti attuatori, i costi e le modalità di organizzazione dei corsi anzidetti, ponendone i costi a carico dei soggetti gestori. L'art. 8-bis, di nuova introduzione, prevede invece che la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuova nelle scuole campagne di informazione e di sensibilizzazione circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco. L'art. 11 adegua il regime sanzionatorio in funzione dei nuovi obblighi di legge in materia di formazione.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: oneri non indicati

Quantificazione oneri finanziari: oneri non indicati

Copertura oneri finanziari: oneri non indicati

Osservazioni della Sezione:

Nella relazione illustrativa viene dato atto che, dall'attuazione delle disposizioni in esame, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale, neppure negli anni a venire. Tale affermazione genera perplessità.

In particolare, la stessa sembra confliggere con le previsioni recate dal nuovo art. 8-bis, il quale – al contrario – risulta potenzialmente rilevante sul piano finanziario, nella misura in cui detto articolo dispone l'attivazione di un servizio (campagne di informazione e di sensibilizzazione circa i rischi derivanti dal gioco d'azzardo nelle scuole presenti sul territorio toscano), attraverso l'intesa con l'Ufficio scolastico regionale. In tale caso, la relazione finanziaria, laddove presente, avrebbe dovuto motivare in merito all'asserita assenza di oneri e non solo con riferimento al bilancio della Regione, bensì anche dell'altra istituzione coinvolta (Ufficio scolastico regionale). Si ricorda, infatti, che la legge nonché la giurisprudenza costituzionale prevedono l'obbligo di copertura anche laddove una legge disponga oneri finanziari a carico di altri enti. In ogni caso risulta assente la clausola di neutralità finanziaria.

Si ricorda per completezza che la successiva l.r. n. 27/2018 ha sostituito il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale in esame, in quanto, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, risultava necessario riformulare il punto 3 citato, per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. n. 4/2018 svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha inviato osservazioni.

2.2. Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 9: “Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali per l'anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016”.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Iter procedurale: proposta di legge del Consiglio regionale 20 novembre 2017, n. 237. Assegnata alla 2^a Commissione consiliare. Approvata nella seduta del 13 febbraio 2018. L'originario ddl prevedeva l'erogazione dei contributi per l'anno 2017, disponendo l'immediata entrata in vigore delle disposizioni recate. Nella seduta della seconda commissione del 6/02 viene dato atto che sono state apportate modifiche – non si dice cosa nel verbale – e si approva a maggioranza.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: l'art. 1 interviene sulla l.r. n. 76/2016 (*"Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali"*) inserendo l'art. 5-bis, con il quale vengono prorogati anche per il 2018 i finanziamenti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 l.r. 76 citata¹³, ad esclusione della categoria delle bande musicali e cori, già destinatari di un sostegno finanziario in ragione della deliberazione n. 867 del 7/08/2017 della Giunta regionale.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: per l'anno 2018, la legge (art. 2) dispone uno stanziamento di complessivi euro 250.000.000,00.

Copertura oneri finanziari: la copertura viene garantita mediante ricorso a "Fondi ed accantonamenti" (art. 2).

¹³ **L.R. 76/2016 art. 2 Soggetti beneficiari** "1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle seguenti categorie di soggetti:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") e iscritte nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della stessa l.r. 5/2012;

b) bande musicali e cori che svolgono attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole, e siano iscritti, rispettivamente, all'articolazione regionale dell'Associazione nazionale delle bande musicali autonome gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana;

c) enti locali e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

d) centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 97, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale".

Osservazioni della Sezione:

la legge in esame appronta la copertura agli oneri derivanti dalla sua attuazione mediante ricorso agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2018/2020 del Consiglio regionale, "Fondi e accantonamenti" - "Altri fondi". Non viene dato conto delle modalità seguite per la quantificazione degli stanziamenti; a tal proposito, tuttavia, si richiamano i chiarimenti forniti in sede di precedente referto dal Consiglio regionale, il quale, sul punto aveva affermato che, nel caso di contributi, la quantificazione viene effettuata nei limiti delle disponibilità di bilancio. Di ciò si prende atto.

Pare invece rilevante sottolineare come la relazione tecnico finanziaria allegata risulti riferita all'annualità 2017 e non 2018. In tal modo, peraltro, non viene dato conto della effettiva copertura.

Considerazioni della Regione:

la Regione ha inviato osservazioni in merito a quanto rilevato dalla Sezione in merito al disallineamento temporale tra disposizione di legge e relazione finanziaria (quest'ultima riferendosi all'annualità 2017 e non all'anno 2018).

In particolare, l'Amministrazione ha ripercorso l'iter legislativo che ha portato all'approvazione della legge n. 9/2018, evidenziando come la proposta di legge sia stata presentata in data 20 novembre 2017 (pdl 237/2017), mentre il suo esame definitivo da parte della commissione e l'approvazione da parte del Consiglio regionale sono intervenuti solamente all'inizio dell'anno 2018 nel mese di febbraio.

A tal proposito la Regione osserva: *"Il testo della proposta di legge è stato pertanto emendato in commissione solo in riferimento agli anni di competenza senza modifiche sostanziali o maggiori spese. In mancanza di una variazione della spesa la relazione tecnica finanziaria che ne attestava le modalità di copertura è rimasta invariata. La copertura finanziaria della proposta di legge è stata garantita ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del d.lgs. 118/2011. Si precisa inoltre che la competente commissione in sede di istruttoria ha comunque acquisito l'attestazione di copertura dal Settore Bilancio"*.

L'Amministrazione inoltre si impegna, nell'ipotesi di provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'anno di presentazione ma all'inizio del successivo anno, a procedere ad emendare non solo il testo della legge con i corretti riferimenti all'anno

di imputazione della spesa ma anche all'aggiornamento della relativa relazione tecnico finanziaria.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto.

2.3. Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10: “Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011”.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 9 novembre 2017, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 14 novembre 2017, n. 233.

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare. Approvata in data 13 febbraio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: la legge in esame, attraverso le modifiche alla l.r. n. 69/2011, ha quale finalità quella di operare una revisione della *governance* e dell'organizzazione amministrativa dell'Autorità idrica Toscana (AIT) sì da garantirne una maggiore operatività e di superare le criticità emerse nel corso dell'esperienza maturata negli anni trascorsi dalla sua istituzione, oltre ad adeguarla al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria nonché alla rimodulazione delle funzioni, riservate alla Regione, per l'individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale. Tali interventi sono finanziati mediante l'istituzione, da parte dell'AIT, di un fondo a ciò dedicato.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

la legge è accompagnata sia dalla relazione illustrativa che dalla relazione tecnico-finanziaria, nella quale si legge: *“La proposta di legge di che trattasi non comporta oneri di spesa per la Regione. Infatti, la proposta nasce, prioritariamente, dall'esigenza di modificare la l.r. 69/2011 per operare una revisione della governance e dell'organizzazione amministrativa di AIT e dall'esigenza di adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria. Una ulteriore esigenza di modifica ed*

integrazione della l.r. 69/2011 deriva dalla necessità di una rimodulazione delle funzioni, riservate alla Regione, per l'individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, in attuazione degli indirizzi e dei programmi del PAER. Tali interventi sono finanziati mediante l'istituzione, da parte di AIT, di un fondo a ciò dedicato (l'art. 22 della pdl introduce appositamente l'art. 25-bis nella l.r. 69/2011), alimentato da una specifica componente tariffaria approvata dall'Autorità nazionale e da eventuali risorse pubbliche, esclusivamente comunitarie o statali, erogate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato."

A ben vedere, dunque, mediante le modifiche normative apportate alla l.r. 69/2011, la Regione trasferisce gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione degli interventi inseriti nel P.A.E.R. (Piano Ambientale ed Energetico Regionale) in capo all'Autorità idrica Toscana, la quale all'uopo deve predisporre apposito fondo da alimentare mediante gettito tariffario¹⁴ ed eventuali contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici. Tale disposizione deve esser letta in relazione a quanto previsto dall'originario art. 25 della l.r. 69/2011, il quale, dopo aver rinviato al P.A.E.R. per la determinazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema, disponeva: a) che il P.A.E.R. determinasse anche le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi anzidetti, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio; b) che la Giunta regionale promuovesse azioni volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani di ambito ed individuasse, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, le azioni da attivare. Nella disciplina emergente dalle modifiche apportate dalla legge in esame, invece, la realizzazione degli interventi grava – come peraltro chiaramente scritto nella relazione finanziaria – sull'Autorità idrica toscana. Anche in questo caso, il legislatore regionale si sarebbe dovuto far carico di indicare le coperture finanziarie.

¹⁴ Il comma 1 dell'art. 25-*bis* così come inserito dalla legge in esame disponeva: "1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all'articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato con il gettito di specifica componente tariffaria, determinata nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità nazionale". Il comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, l.r. n. 53/2018 a decorrere dall'11 ottobre 2018: "1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all'articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall'Autorità nazionale".

Si rileva, infine, ad ogni buon conto, che non risulta inserita la clausola di neutralità finanziaria.

Considerazioni della Regione:

conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, il finanziamento del servizio idrico integrato grava sul sistema tariffario (ivi incluso il finanziamento degli investimenti previsti nel piano d'ambito), per cui con la legge n. 10/2018 "... non si intende trasferire su AIT e sulla tariffa interventi il cui finanziamento era in precedenza da imputarsi alla Regione. Al contrario, con la norma in oggetto si conferma il principio fissato dalla normativa nazionale per cui gli investimenti sono finanziati mediante la tariffa; per interventi di particolare strategicità e di rilevanza territoriale superiore a quella coperta dai singoli gestori si attribuisce un ruolo di coordinamento su tali interventi in capo ad AIT per il cui finanziamento essa si avvale di un fondo alimentato, come detto, in primis dalla tariffa. In questa logica l'intervento della Regione, da prevedersi nel PAER, è solo eventuale ed origina in quelle situazioni in cui vi sia una convergenza di obiettivi tra investimenti previsti nei piani d'ambito (da realizzarsi da parte dei gestori) ed interessi di rilievo regionale, anche nell'ottica di calmierazione delle tariffe. In tal caso l'intervento regionale, eventuale, potrà tradursi in contributi da destinare al fondo sopra richiamato e da finanziarsi nell'ambito di finanziamenti statali e comunitari. A legislazione vigente è escluso un intervento della Regione finanziato con risorse proprie regionali".

Valutazioni conclusive:

il tenore letterale del nuovo art. 25 e della relazione tecnica allegata alla p.d.l. (il cui contenuto deve intendersi qui richiamato) sembrano confermare le considerazioni svolte, soprattutto laddove confrontati con la precedente versione dell'art. 25. Ad ogni buon conto, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla Regione.

2.4. Legge regionale 17 aprile 2018, n. 16: "Contributo straordinario di solidarietà a favore della moglie di Idy Diene".

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 27 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 23 marzo 2018, n. 26; assegnata alla 1^a Commissione consiliare. Approvata in data 11 aprile 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: Con la presente legge la Regione Toscana dispone l'assegnazione di un contributo straordinario di solidarietà alla moglie del Sig. Idy Diene, assassinato in centro a Firenze in data 5 marzo 2018.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015). La spesa ha carattere di intervento *una tantum* e costituisce un tetto massimo per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

Quantificazione oneri finanziari: nella relazione finanziaria, si rinvia a quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 89/2016 (*"Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017"*), che fissa in euro 20.000 annui, per due annualità, il contributo, straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà a favore di vittime di atti criminali.

Copertura oneri finanziari: La copertura finanziaria del citato contributo di solidarietà risulta garantita tramite l'utilizzo delle somme stanziato sul Fondo di riserva spese impreviste del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 e 2019, per l'importo di euro 20.000,00 per ciascuna delle due annualità.

Osservazioni della Sezione:

gli oneri finanziari previsti dalla legge in esame risultano coperti ed il ricorso al fondo viene effettuato secondo le modalità di legge (vengono prelevate le somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa di programmi esistenti).

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha svolto osservazioni.

2.5. Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19: "Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 18 maggio 2018

Iter procedurale: proposta di legge della Giunta regionale 19 febbraio 2018, n. 3 divenuta proposta di legge del Consiglio regionale 23 febbraio 2018, n. 258; assegnata alla 2^a Commissione consiliare ed approvata in data 8 maggio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: vengono introdotte nella legge istitutiva delle società *in house* Sviluppo Toscana S.p.a. alcune disposizioni per la razionalizzazione del funzionamento di tale soggetto e per la semplificazione del suo rapporto con la Regione. In particolare, è stato riformulato l'oggetto sociale, distinguendo le attività in esso ricomprese in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, distinzione fondata sul carattere strategico e indefettibile o meno delle stesse e che determina un diverso sistema di finanziamento (artt. 1 e 7). La legge in esame, inoltre, interviene sulla legge istitutiva delle società *in house* modificando in parte il contenuto e l'iter di approvazione del Piano delle attività (art. 2), introducendo l'obbligo per la società di dotarsi di un piano della qualità della prestazione organizzativa, in analogia a quanto già previsto per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione (art. 3), intervenendo sullo *status* dell'Amministratore unico, con riferimento al compenso ed alla revoca dell'incarico (art. 6).

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: euro 5.331.000,00 per l'anno 2018 ed in euro 5.080.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, pari a complessivi euro 15.491.000,00 nel triennio.

Copertura oneri finanziari: la copertura degli oneri inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo avviene in parte mediante imputazione diretta a Missioni e Programmi e, per la restante quota, mediante variazioni al bilancio di previsione 2018 - 2020. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Osservazioni della Sezione:

anzitutto occorre evidenziare che la legge in esame così come la relazione tecnico-finanziaria fanno riferimento ai soli oneri derivanti da attività istituzionale continuativa, così lasciando del tutto priva di quantificazione e - conseguentemente - di copertura la quota relativa agli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali non continuative, la cui determinazione, peraltro, risulta di fatto

rimessa a provvedimenti successivi dell'esecutivo, in violazione del principio recato dall'art. 81 Cost. Si ricorda infatti che il nuovo art. 3-bis della l.r. 28/2008 prevede che sia la Giunta regionale ad individuare le attività istituzionali non continuative per lo svolgimento delle quali intende avvalersi della società, oltre a determinarne il tariffario.

Con riferimento alle attività istituzionali di natura continuativa, si osserva anzitutto come la relazione tecnico-finanziaria che accompagna la legge in esame provvede alla quantificazione degli oneri facendo riferimento per il 2018 all'analisi del piano delle attività 2017 e 2018 della società, mentre per il 2019 ed il 2020 ad una proiezione ponderata della spesa. A tal proposito, valgono i rilievi che seguono.

A mente di quanto disposto dalla legge (art. 3-bis) il piano delle attività individua il contributo complessivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo, ed un tariffario dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività istituzionali a carattere non continuativo. Il piano delle attività viene redatto dall'Amministratore unico e sottoposto alla Giunta regionale (per l'assenso preventivo) ed alla competente commissione consiliare (per l'espressione del parere, del quale tuttavia la Giunta può prescindere se non viene reso nei termini). Ciò posto, risulta evidente come il mero richiamo al piano delle attività non paia sufficiente di per sé consentire una valutazione in merito alla corretta quantificazione degli oneri e ciò non solo - e non tanto - perché tale documento non è stato fornito, ma anche perché l'effettiva determinazione degli oneri finanziari derivanti dalle attività svolte dalla società è di fatto effettuata in una sede diversa dalla relazione finanziaria e, dunque, preclusa di fatto all'analisi della Sezione. Il nuovo art. 3-bis della l.r. 28/2008 prevede, infatti, che sia la Giunta regionale a definire le modalità di determinazione del contributo a copertura di costi. Ai fini poi dell'attendibilità delle stime, si rileva poi come il comma 8 dell'art. 7 preveda che il piano delle attività possa venir aggiornato nel corso dell'anno da parte della Giunta. Non si può che esprime dubbi, dunque, con riferimento al profilo attinente alla quantificazione degli oneri, soprattutto laddove si tenga altresì conto del rinvio operato alle successive leggi di bilancio per la determinazione degli oneri relativi agli esercizi successivi (come peraltro si legge nella relazione illustrativa). Posto che la stessa relazione tecnico-finanziaria qualifica le

spese derivanti dall'attuazione della legge come "a carattere obbligatorio", si ricorda che a mente dell'art. 38 del D. Lgs. n. 118/2011 le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, mentre solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Pare peraltro difficile ricondurre le spese in esame tra quelle qualificabili come "obbligatorie".

Per completezza, si rileva, infine, come la quantificazione degli oneri abbia subito una modifica, in aumento, in sede di passaggio in aula: si è infatti passati dagli originari 11.178.000,00 euro agli attuali 15.491.000,00 euro. Tale incremento è stato motivato in ragione del trasferimento alla società di n. 30 unità di personale dalla società Fidi Toscana S.p.a., quali retribuzioni del personale.

Per quanto concerne invece le modalità di copertura degli oneri, si ritiene che la legge in esame risulti priva di coperture anche per gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività istituzionale a carattere continuativo, per le ragioni che seguono.

Come infatti più volte osservato, l'imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli del bilancio non costituisce modalità di copertura degli oneri finanziari, per cui in questi casi manca la copertura. Per quanto riguarda, invece, le previsioni contenenti variazioni di bilancio si rileva che le stesse sono state effettuate in maniera non corretta facendo ricorso a risorse non utilizzabili: il ricorso al fondo spese impreviste è vietato per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore, come nel caso di specie; il ricorso ai fondi del POR FESR 2014/2020 è da ritenersi parimenti vietato atteso l'assoluto vincolo di destinazione degli stessi; l'utilizzo dei fondi del Servizio Sanitario Regionale è parimenti vietato attesa la perimetrazione del bilancio sanitario e regionale.

Peraltro, corre l'obbligo dar conto che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva presentato ricorso innanzi la Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità proprio dell'art. 8 (Norma finanziaria) della legge in esame (ricorso n. 46 del 2018 in G.U. del 12/09/2018 n. 36). I parametri costituzionali evocati dalla difesa erariale erano gli artt. 3, 32, 81, 117 (2 e 3 comma), 119 (2 comma) Cost., nonché D.lgs. n. 502/1992 art. 1 (3 comma), D.lgs. n. 56 art. 8 e D.lgs. n. 118/2011 artt. 20 e 30.

Per quanto di interesse, viene rilevato in particolare che la normativa in esame risulta in contrasto con alcuni parametri costituzionali nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione non riconducibile alla tutela della salute.

Successivamente, la Regione ha provveduto al superamento - sul piano contabile - dell'anomalia oggetto di rilievo da parte del Governo con la l.r. n. 75 del 27/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-21, impegnandosi ad allineare le disposizioni normative di copertura previste nell'articolo 8 della l.r. 19/2018 al nuovo quadro contabile. Ciò è avvenuto con la successiva l.r. 19/2019, con la quale si è provveduto a modificare l'art. 7 (Norma finanziaria) della l.r. 28/2008 (art. 3) ed è stato contestualmente abrogato l'art. 8 della l.r. 19/2018 (art. 4). Riservandosi una più puntuale analisi della norma in sede di referto sulle leggi regionali del 2019, si osserva come, anche in questo caso, tuttavia, la legge risulti priva di copertura, giacché la norma si limita alla imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli del bilancio di previsione.

Considerazioni della Regione:

la Regione osserva *“La relazione tecnica si limita ad effettuare solo la stima degli oneri derivanti dalle attività istituzionali a carattere continuativo in quanto sono le attività indefettibili che Sviluppo Toscana è tenuta a svolgere. Le attività a carattere non continuativo, invece, pur appartenendo alle categorie generiche elencate all'art. 2, lett. b), e), g), sono del tutto eventuali ed in concreto non prevedibili; per tale motivo non oggetto di quantificazione. Per effettuare la quantificazione degli oneri derivanti dalle attività a carattere continuativo, invece, considerando che esse erano già svolte a legislazione vigente da parte della società, si è ritenuto di stimare l'entità del contributo dovuto in base all'art. 6ter facendo riferimento ai costi già sostenuti in passato dalla Regione per queste stesse attività. (...) Per quanto riguarda la tipologia di legge, in sede di redazione della relazione tecnico-finanziaria si è ritenuto di qualificare la legge come di tipo c) non perché attribuisca diritti soggettivi, quanto piuttosto perché tale legge appare suscettibile di creare “automatismi di spesa”. Per la relativa copertura la Regione applica quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 1/2015 come richiamato in premessa”* (sottolineatura nel testo originale).

La Regione chiarisce altresì che il ricorso ai fondi POR FESR 2014/2020 è stato effettuato nel rispetto del vincolo di destinazione ed in riferimento alle attività svolte da Sviluppo Toscana in qualità di organismo intermedio incaricato dei controlli e pagamenti per le misure del programma.

Inoltre, in merito alla norma impugnata dal Governo dinnanzi alla Consulta, viene ribadito che la Regione - pur ritenendo, come spiegato nella memoria di difesa nel giudizio costituzionale, di non aver sottratto con l'operazione oggetto di contestazione somme destinate al finanziamento dei LEA - ha ritenuto comunque di adeguarsi ai rilievi effettuati dal Governo nell'impugnativa provvedendo a ripristinare la situazione delle coperture antecedente la variazione autorizzata con la legge impugnata: *"... con il bilancio di previsione 2019/2021 si è proceduto a finanziare il contributo a Sviluppo Toscana (per la parte non gravante sui fondi POR FESR) con risorse regionali proprie ricostituendo, al contempo, il finanziamento con fondo sanitario regionale dei L.E.A. di cui alla Missione 13 ed il finanziamento delle c.d. lettere di patronage con risorse regionali proprie. Tale operazione è stata ritenuta sufficiente a ripristinare la situazione ex-ante tanto che il Governo ha ritirato l'impugnativa"*.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dalla Regione in riferimento sia all'utilizzo dei fondi POR FESR 2014/2020, sia alla vicenda inerente al giudizio pendente davanti il Giudice delle leggi (di cui peraltro la Sezione aveva già dato conto nella bozza di referto). Per quanto riguarda il rinvio all'art. 14 comma 5 l.r. n. 1/2005 (leggi che comportano effetti anche oltre il bilancio di previsione), si rimanda alla parte generale, mentre - in riferimento alle altre osservazioni svolte dalla Regione - si osserva quanto segue.

Anzitutto, desta quantomeno perplessità la circostanza per cui una parte delle spese derivanti dall'attività della società Sviluppo Toscana S.p.a. (e, segnatamente, le cd "attività a carattere non continuativo") sia del tutto sprovvista di quantificazione e di copertura: non pare infatti condivisibile la giustificazione fornita dall'Amministrazione (carattere imprevedibile ed eventuale delle attività), posto che il principio scolpito dall'art. 81 Cost. finirebbe per venir aggirato ogni qual volta fosse sufficiente predicare l'imprevedibilità ovvero l'eventualità di una spesa; sono infatti previsti meccanismi ad hoc proprio per le ipotesi in cui una spesa abbia natura

eventuale (ad esempio, clausole di invarianza ovvero previsione di tetti di spesa). E, tuttavia, si rileva come l'imprevedibilità di una spesa sia predicabile solo nel caso in cui la stessa non sia conseguenza di un atto decisionale dell'Amministrazione ovvero sfugga al controllo della stessa: nel caso di specie, al contrario, tale circostanza non ricorre, atteso che è la Giunta regionale a determinare le attività istituzionali a carattere non continuativo per le quali intende avvalersi della società ed a fissarne i corrispettivi (si veda l'art. 3 bis l.r. 28/2008). A bene vedere, dunque, le modalità individuate per la programmazione delle anzidette attività non possono che avere ricadute nel reperimento delle risorse e, in ultima analisi, riflessi negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Analogamente, non si ritengono condivisibili le considerazioni svolte con riguardo alle modalità di calcolo delle spese derivanti dallo svolgimento di attività continuative. In questo caso, il rinvio operato ai piani degli anni precedenti ed ai relativi costi non può ritenersi soddisfacente: non pare, difatti, ragionevole pensare che, medio tempore, nessuno degli elementi del quadro istituzionale, gestionale, fattuale e normativo di riferimento sia mutato, con conseguente immodificabilità dei costi sostenuti. Si pone anche in questo caso, dunque, un effettivo problema di quantificazione e copertura dei costi.

In ultimo, si ribadisce nuovamente che le "spese a carattere obbligatorio" sono quelle spese aventi oneri inderogabili, come quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per gli interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per l'ammortamento dei mutui, etc., nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa. Risulta di tutta evidenza che le spese di cui si tratta non rientrano tra quelle elencate; inoltre, pare fuor di dubbio che le attività di una società non possono generare spese qualificabili come "obbligatorie", laddove sia la Giunta regionale a determinare il programma delle attività sociali. In ogni caso, laddove la Regione motivasse in merito e fornisse evidenza della riconducibilità delle spese ad una delle tipologie sopra enucleate, qualificandole dunque quali spese obbligatorie, ebbene, per legge non sarebbe ammissibile il rinvio alle successive leggi di bilancio.

2.6. Legge regionale 15 maggio 2018, n. 21: “Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 9 aprile 2018, n. 2 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 13 aprile 2018, n. 268. Assegnata alla 1^a Commissione consiliare ed approvata in data 8 maggio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: al fine di concorrere all’abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali all’infanzia, la Regione trasferisce al Comune di Firenze un lotto di sua proprietà da destinare a struttura educativa per l’infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, affinché il Comune di Firenze provveda alla realizzazione della stessa struttura.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

la legge risulta sprovvista di relazione tecnico-finanziaria nonché di clausola di neutralità finanziaria. Peraltro, l’art. 1 comma 2 prevede la sottoscrizione di una convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, al fine di regolare l’eventuale destinazione di una parte di posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana. Considerato che l’assetto di interessi tra le parti viene affidato ad una successiva scrittura tra le stesse, sarebbe stato opportuno prevedere una relazione tecnico-finanziaria in cui esplicitare che dalla convenzione ivi prevista non sarebbero derivati oneri per la Regione.

Considerazioni della Regione:

la Regione conferma che dalla norma in oggetto non possono derivare oneri a carico della Regione, e prende atto che tale circostanza poteva essere meglio esplicitata nella relazione tecnico finanziaria.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto, sebbene la neutralità finanziaria della norma paia tutt’ora priva di evidenza.

2.7. Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23: “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 19 febbraio 2018, n. 2 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 27 febbraio 2018, n. 259. Assegnata alla 4^a Commissione consiliare e approvata in data 9 maggio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: in funzione della revisione delle modalità di finanziamento della società *in house*, nell’ottica di una razionalizzazione, viene modificata la legge istitutiva della società (l.r. n. 87/2009), riformulando l'oggetto sociale; in particolare, le attività in esso ricomprese sono distinte in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, a seconda del carattere strategico e indefettibile o meno delle stesse. Coerentemente con il nuovo oggetto sociale vengono anche modificate le disposizioni della legge istitutiva inerenti all’attività di indirizzo e controllo del socio Regione.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)

Quantificazione oneri finanziari: gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo sono 1.000.000,00 di euro per il 2018 e 1.100.000,00 euro per ciascuno dei due anni 2019 e 2020. Per gli oneri degli esercizi successivi si rinvia alle leggi di bilancio.

Copertura oneri finanziari: imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli.

Osservazioni della Sezione:

poiché le modifiche apportate alla legge istitutiva della società A.R.R.R. S.p.a. sono i medesimi di quelle che hanno interessato la legge istitutiva dell’altra società *in house*

della Regione, cioè Sviluppo Toscana S.p.a., i rilievi sono sostanzialmente analoghi a quelli svolti con riferimento alla l.r. n. 19/2018 e che qui si intendono dunque richiamati. La legge risulta pertanto priva sia di quantificazione che di copertura degli oneri finanziari. In particolare, destano forte preoccupazione la mancata previsione degli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale non continuativa ed il rinvio alle successive leggi di bilancio per la quantificazione degli oneri.

Considerazioni della Regione:

la Regione rinvia a quanto evidenziato in riferimento alla l.r. n. 19/2018 per Sviluppo Toscana S.p.a.

Valutazioni conclusive:

la Sezione reitera le considerazioni svolte in riferimento alla l.r. n. 19/2018.

2.8. Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26: "Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/200516 maggio 2018, n. 23"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 8 giugno 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 19 febbraio 2018, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 22 febbraio 2018, n. 257. Assegnata alla 2^a Commissione consiliare. Approvata in data 22 maggio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: la legge modifica la l.r. 7 dicembre 2005, n. 66 (*Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acqua coltura*) per aggiornare la normativa relativa alla programmazione degli interventi regionali alle sopravvenute norme generali in materia. Inoltre, viene disposto di assoggettare l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare a una procedura amministrativa. Con la disciplina della suddetta procedura amministrativa, la Regione intende esercitare la propria competenza in materia. In particolare, nel rispetto dei principi di semplificazione, si prevede che per l'esercizio di tutti gli impianti di acquacoltura in mare gli interessati devono presentare allo SUAP del comune competente una segnalazione d'inizio attività ai sensi dell'articolo 19 bis (Concentrazione dei regimi amministrativi) della l. 241/1990. L'art. 2, infatti, modifica l'articolo 3 della l.r. 66/2005 per stabilire che i comuni esercitano anche le funzioni amministrative relative all'acquacoltura in mare e l'art. 6 introduce l'articolo 19-bis, con il quale si prevede che

L'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare sia assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'art. 7, poi, introduce l'articolo 19-ter che prevede che la concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura, sia rilasciata, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, dal comune. Detto articolo, in particolare, ricorda che il comune è competente al rilascio di tali concessioni ai sensi dell'articolo 27, comma 3 l.r. n. 88/1998 (*Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esterno decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*). Vengono infine apportate alcune modifiche alla disciplina della commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura necessarie per assicurare l'operatività della commissione.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

la legge risulta sprovvista non solo della relazione tecnica ma altresì della clausola di neutralità finanziaria. Con particolare riferimento alla mancanza della relazione tecnico-finanziaria, si osserva che la stessa sarebbe risultata utile per verificare l'effettiva assenza di oneri, considerato che in questo caso si assiste ad una riorganizzazione di competenze, e tanto, non solo in considerazione della nuova attribuzione intestata al Comune (le modifiche dell'art. 3 l.r. 66/2005 stabiliscono che i comuni esercitano anche le funzioni amministrative relative all'acquacoltura in mare), ma anche per chiarire la previsione recata dall'art. 7 (introduzione dell'art. 19-ter inerente le procedure di concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura) che richiama una precedente norma attributiva della medesima funzione al comune (art. 27, comma 3 l.r. n. 88/1998).

Considerazioni della Regione:

la Regione conferma che dalla norma in oggetto non possono derivare oneri a carico della Regione. Condivide, inoltre, i suggerimenti della Sezione e ne terrà conto in occasione di prossime proposte di legge di aventi contenuto analogo.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto, sebbene la neutralità finanziaria della norma paia tutt'ora priva di evidenza.

2.9. Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28: "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 8 giugno 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 11 maggio 2018, n. 276; assegnata alla 1^a e alla 2^a Commissione consiliare. Approvata in data 5 giugno 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: Con la presente legge la Regione Toscana attua le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge n. 205/2017 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"), i quali indicano il termine del 30 giugno 2018 per il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego. Contestualmente, viene operato il consolidamento delle conseguenti attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al d.lgs. n. 150/2015.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c) l.r. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: la legge (art. 31) stima spese per 14.671.500,00 euro per l'anno 2018, per 29.432.268,00 euro per l'anno 2019, per 29.532.268,00 euro per l'anno 2020. Complessivamente gli oneri per il triennio 2018/2020 ammontano a 73.636.036,00 euro.

Copertura oneri finanziari: al finanziamento delle spese dell’Agenzia, la Regione provvede mediante variazioni di bilancio, sia con risorse proprie, sia attingendo ai trasferimenti statali a destinazione vincolata ex L. 205/2017. Con riferimento alle spese inerenti all’eventuale sostituzione o integrazione dei beni mobili (anche informatici) nonché le predisposizioni tecniche da operare ai fini della funzionalità degli uffici in vista del trasferimento del personale (art. 25, comma 5), la Regione provvede senza oneri aggiuntivi rispetto alle forniture già attivate o in corso di attivazione alla data di entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda invece le spese del contratto di servizio con la società F.I.L. S.r.l. rinvia, a partire dal 2019/2020, alle risorse POR FSE 2014/2020.

Osservazioni della Sezione:

nella relazione finanziaria l’amministrazione regionale dovrebbe dar conto della quantificazione degli oneri finanziari mediante evidenziazione degli elementi posti a base di tale calcolo, al fine di consentire una verifica da parte della Sezione. Nel caso di specie, invece, il predetto onere motivazionale pare assolto solo formalmente, laddove la giustificazione offerta si riduce, in realtà, ad un generico rinvio alle spese sostenute dalla Regione negli anni precedenti per le medesime voci di spesa, ovvero, oneri derivanti dal costo del personale e da spese di funzionamento (la Regione si era fatta carico di tali costi già dal 01/01/2016). Perplessità suscita altresì la circostanza che, al fine di determinare il compenso dei due organi dell’Agenzia (Direttore e Collegio dei Revisori), la disposizione di riferimento rinvii ad una successiva delibera di Giunta. Medesime criticità si rilevano in riferimento alla scelta di rinviare al Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dalla Giunta regionale, la definizione dei costi e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi del personale. La motivazione inerente alla clausola di neutralità finanziaria relativa alle spese di cui all’art. 25, comma 5 risulta parimenti non soddisfacente, mancando ogni evidenza in merito tanto alla presenza quanto alla capienza delle risorse indicate (disponibilità di stanziamenti sufficienti a legislazione vigente per tali tipologie di acquisti, nell’ambito di forniture già contrattualizzate o in corso di contrattualizzazione). Quanto all’indicazione dei mezzi di copertura, si osserva anzitutto che risulta indimostrata la copertura inerente alle spese del contratto di servizio tra la Provincia di Prato e la società F.I.L. S.r.l. (quantificato in euro

2.200.000,00 sulla base dei costi sostenuti negli esercizi precedenti), attuata mediante il ricorso alle risorse POR FSE 2014/2020. A tal proposito, si evidenzia come la natura vincolata delle risorse in questione renda illegittima qualsiasi autorizzazione di spesa che ne preveda l'impiego al di fuori degli interventi programmati, traducendosi in sostanza in una assenza di copertura finanziaria derivante dalla indisponibilità delle somme. In sede di relazione finanziaria, dunque, si sarebbe dovuto debitamente motivare sul punto. Si sottolinea poi che le coperture finanziarie reperite mediante variazioni di bilancio sono state effettuate in maniera non corretta, in quanto non è possibile ricostruire l'operato della Regione: nella relazione finanziaria che accompagna la legge, non viene dato conto degli interventi ridotti o annullati all'interno della Missione richiamata se non in maniera del tutto sommaria (peraltro viene richiamato un articolo della legge errato - art. 32 co. 3 in luogo di art. 31 co. 3; circostanza che può dipendere sia da un mero errore materiale, quanto da modifiche intervenute rispetto al testo legislativo e rispetto alle quali la relazione finanziaria non è stata aggiornata). Del resto, la riduzione di precedenti autorizzazioni deve sempre essere espressa ed analiticamente quantificata. Con particolare riferimento poi alla affermazione contenuta nella relazione finanziari ed a mente della quale, per la copertura negli anni 2019 e 2020, è previsto che *"... l'accantonamento per le passività potenziali connesso alle lettere di patronage rilasciate negli anni passati dalla Regione Toscana a favore delle Aziende Sanitarie venga finanziato con risorse del fondo sanitario indistinto; tale operazione rende in sostanza utilizzabili le risorse regionali così liberate..."*, si osserva anzitutto come tale operazione determini una modifica al perimetro sanitario/ordinario non ammissibile ad ordinamento vigente, oltre a suscitare perplessità in merito alla effettiva disponibilità di tali risorse: nella relazione finanziaria, infatti, non viene dato conto dell'effettivo svincolo di tali somme. In disparte ogni considerazione in merito alla opportunità/correttezza di far gravare gli oneri inerenti alle lettere di *patronage* sul bilancio dello stesso *patronnant*, si ribadiscono - e debbono intendersi in questa sede richiamati - le critiche inerenti al trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione non riconducibile alla tutela della salute. Tale rilievo è stato mosso anche con riferimento alla l.r. n. 19/2018, peraltro impugnata proprio in riferimento all'art. 81 Cost. davanti alla Corte costituzionale; la circostanza

che la legge in esame non abbia subito la medesima sorte non esime dallo stigmatizzare un simile uso dei fondi sanitari. In generale, infine, si osserva come la natura degli oneri finanziari in esame (che si estendono oltre il triennio di riferimento) non possano trovare una copertura finanziaria ragionevole e credibile nelle risorse indicate dalla Regione, atteso il loro carattere provvisorio e non strutturale. Del resto, lo stesso legislatore regionale rinvia alla legge di bilancio per gli oneri relativi agli anni successivi. Tuttavia, trattandosi per la maggior parte di spese obbligatorie non è consentito il rinvio alla successiva legge di bilancio: tali disposizioni risultano dunque sprovviste di copertura finanziaria; circostanza questa di non poco rilievo ai fini degli equilibri del bilancio regionale. Si consideri infatti che, per l'anno 2018, su una spesa totale quantificata in 14,5 milioni circa, ben 10,5 milioni sono rappresentati da spese per il personale; per il biennio 2019/2020, invece, su una spesa totale annua pari a circa 30 milioni, 22,5 milioni riguardano spese per il personale.

Considerazioni della Regione:

La Regione osserva come nella relazione tecnica sia indicata “... la quantificazione di ciascuna tipologia di costo, senza tuttavia scendere nel dettaglio dei dati analitici alla base di ciascuna quantificazione. È tuttavia chiaramente evidenziato che tali quantificazioni derivano in gran parte della spesa già sostenuta negli anni precedenti e, per il personale, dalla conoscenza esatta del relativo costo”. Con riferimento alla spesa degli organi (Direttore e collegio revisori), osserva altresì che “... né la quantificazione né la copertura sono state oggetto di rinvio ad atti successivi. Per quanto riguarda inoltre il Direttore, all'art. 21 septies si stabiliscono i criteri per la determinazione del compenso rinviando alla deliberazione della giunta regionale la loro applicazione secondo un modello utilizzato anche per l'analoga di figura di altri enti ed agenzie regionali; all'art. 21 novies è invece stabilito in modo puntuale il compenso per il collegio dei revisori in percentuale rispetto all'indennità del Presidente della giunta regionale senza rinviare, a differenza di quanto riportato nella bozza di referto, a successive deliberazioni della giunta”. Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria, viene precisato che la stessa “... è stata inserita avendo riguardo a procedure di spesa già avviate anche se, si concorda, sarebbe stato opportuno indicare anche l'entità delle risorse già previste e le missioni/programmi sulle quali erano disponibili”.

La Regione osserva inoltre che per quanto riguarda FIL, la copertura è a valere su risorse proprie regionali e non su fondi POR FSE, richiamati nella relazione solo come

possibile fonte di finanziamento alternativa per gli anni successivi e comunque nel rispetto del relativo vincolo di destinazione ed in coerenza con il piano finanziario del programma. Per quanto riguarda poi la variazione di bilancio di cui all'art. 31 comma 3, anni 2019 e 2020, viene richiamato quanto già espresso sull'analogha variazione di cui alla LR 19/2018 precisando altresì che “ ... nonostante la norma in oggetto non sia stata impugnata, la Regione ha comunque ritenuto, con la legge relativa al bilancio di previsione 2019/2021, di recepire le osservazioni formulate dal Governo nell'impugnativa ripristinando la situazione delle coperture antecedente la variazione autorizzata con la presente legge. In sostanza, con il bilancio di previsione 2019/2021 si è proceduto a finanziare le spese di funzionamento di ARTI (diverse da quelle connesse al personale) con risorse regionali proprie ripristinando, al contempo, il finanziamento con fondo sanitario regionale dei L.E.A. di cui alla Missione 13 ed il finanziamento delle c.d. lettere di patronage con risorse regionali proprie”.

Per quanto riguarda infine la copertura degli oneri oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, la Regione evidenzia che le spese del personale “... sono coperte a valere sui finanziamenti di cui alla L. 205/2017, art. 1, commi 793 e seguenti la cui disponibilità era prevista dalla stessa norma a regime; si veda al riguardo il comma 794 della medesima legge. In tale parte il referto riporta pertanto un'indicazione errata. Per gli oneri ricadenti sulle risorse proprie della Regione, si applica quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della l.r. 1/2015. La relazione tecnica indica chiaramente che l'onere a regime non è superiore a quello coperto all'interno del triennio considerato dal bilancio di previsione 2018/2020”.

Valutazioni finali:

la Sezione prende atto delle osservazioni della Regione e tuttavia osserva che:

- la quantificazione degli oneri mediante rinvio a anni precedenti non garantisce la loro esatta quantificazione e comunque non esime da fornire dimostrazione in merito, fosse solo per dar conto della invarianza dei fattori rilevanti in merito;
- la quantificazione degli oneri inerenti i compensi del Direttore non viene effettuata contestualmente (come dovrebbe essere), bensì viene rimessa ad un successivo atto della Giunta regionale (art. 21 septies comma 3: “Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta ...”) ed a nulla rileva che ci siano dei limiti a tale compenso (il compenso deve venir fissato in misura compresa tra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo e quelli spettanti ai direttori), atteso che tale circostanza nulla dice in merito alla esatta quantificazione degli emolumenti stessi, limitandosi a

porre un minimo ed un massimo; il fatto poi che in altre circostanze sia stata seguita la medesima modalità di calcolo per i compensi di altre figure analoghe, nulla toglie alla non conformità a legge di tale operazione ed anzi, sono semmai gli altri casi analoghi a necessitare di una modifica conformativa a legge.

- per i finanziamenti di FIL, la Sezione rileva come la relazione finanziaria allegata testualmente reciti “Dal 2016 la Regione Toscana si è sempre fatta carico delle spese del contratto di servizio tra la provincia di Prato e la FIL per un importo pari a € 2.200.000,00 annui. Tale cifra è confermata anche a regime per gli anni 2019 e 2020 ed a partire da tali annualità il relativo finanziamento potrà essere assicurato nell’ambito delle risorse POR FSE 2014/2020” (sottolineatura aggiunta). Destano dunque perplessità le osservazioni svolte dalla Regione in merito;

- in materia di oneri per il personale a carico delle risorse regionali e ricadenti oltre il triennio, si rinnovano sostanzialmente le osservazioni già svolte, in particolare ribadendo che: le risorse statali sono previste per il triennio 2018/2020 (non risultano allo stato estensioni temporali) e, dunque, trattasi di risorse non strutturali, con conseguente necessità di reperire le necessarie risorse a carico del bilancio regionale; la quota a carico del bilancio regionale non risulta coperta; trattasi in ogni caso di spese obbligatorie, con tutto ciò che ne consegue in punto di quantificazione e copertura.

2.10. Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32: “Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 11 luglio 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 9 aprile 2018, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 13 aprile 2018, n. 267; assegnata alla 1^a Commissione consiliare. Approvata in data 26 giugno 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: con la presente legge, la Regione disciplina le procedure di cui all’art. 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2018¹⁵, da svolgersi nel corso del triennio 2018/2020, al fine

¹⁵ D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

di consentire il superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. La Regione ha ritenuto altresì di apportare, contestualmente, alcune modifiche alla l.r. n. 1/2009. In particolare, vengono inseriti l'art. 22 bis "*Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti*" ed i commi 9 bis, ter e quater all'art. 29. Il primo attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire la propria capacità assunzionale e quella degli enti dipendenti, precisando che la capacità assunzionale complessiva, così determinata, è ripartita in relazione alle specifiche esigenze di ciascun ente. I tre commi inseriti all'art. 29, invece, contengono previsioni inerenti alla disciplina dell'istituto dell'assegnazione temporanea del personale, da e verso la Regione.

Si osserva che la legge in esame è stata oggetto di impugnazione innanzi la Corte costituzionale da parte del Consiglio dei ministri; i parametri evocati non toccavano profili attinenti alla materia del presente referto, tuttavia, per completezza, pare opportuno dar conto che, con successiva l.r. n. 56 del 12 ottobre 2018, la Regione ha provveduto ad introdurre modifiche idonee a superare i rilievi del Governo. Nel dettaglio è stato modificato l'art. 22-bis della l.r. 1/2009 (*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*), già inciso dalla l.r. 32/2018 in esame, allo scopo di chiarire la portata della disposizione avente ad oggetto la ripartizione della capacità assunzionale complessiva fra gli enti del sistema regionale; l'art. 2 della l.r. 56/2018 ha, invece, modificato direttamente l'art. 1 della l.r. n. 32/2018 in esame, sopprimendo la frase "*senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*".

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: non indicata.

Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni: 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

(... *omissis* ...)

Quantificazione oneri finanziari: euro 813.000,00 per il 2018, euro 1.087.000,00 per il 2019 e euro 1.243.000,00 per il 2020. Agli oneri successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Copertura oneri finanziari: imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli.

Osservazioni della Sezione:

in riferimento alle modalità di copertura degli oneri si osserva, intanto, che l'imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli non costituisce modalità di copertura degli oneri finanziari, come in più occasioni rilevato. Inoltre, in riferimento al contenuto della relazione tecnico-finanziaria, si rileva che l'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 autorizza l'uso delle risorse ex art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 "... a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28". Nel caso di specie non è riscontrabile la presenza delle suddette condizioni, non motivando in merito la relazione. La stessa peraltro non specifica la tipologia di spesa, che tuttavia - trattandosi di spese di personale - deve ritenersi obbligatoria, con conseguente impossibilità di rinviare alle successive leggi di bilancio.

Considerazioni della Regione:

in riferimento alla mancata certificazione della sussistenza delle risorse da parte del collegio dei revisori, osserva la Regione che "... tale certificazione deve precedere non tanto l'intervento normativo quanto piuttosto essa deve essere rilasciata prima della deliberazione della giunta annualmente prevista all'art. 3 comma 2 della l.r. 32/2018. Ad esempio, è con la DGR n. 919/2018 "Processo di superamento del precariato ai sensi della l.r. 32/2018 ..." in cui si dà atto della suddetta certificazione del collegio dei revisori (parere n. 17/2018 del 30.07.2018)".

Relativamente invece all'altro aspetto osservato, ovvero che deve risultare prevista in bilancio la contestuale e definitiva riduzione del budget di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010, la Regione segnala che la relazione tecnico-finanziaria prende già in esame tale modalità di copertura sia a livello di analisi qualitativa che quantitativa.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto delle osservazioni della Regione.

2.11. Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35: “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 18 luglio 2018

Iter procedurale: Proposta di legge del Consiglio regionale 3 marzo 2017, n. 173; assegnata alla 2^a e alla 1^a Commissioni consiliari. Approvata in data 4 luglio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: con la presente legge, la Regione interviene nella promozione e valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio, in attuazione delle finalità di cui all’art. 4 comma 1, lett. m) del proprio Statuto ed al fine di incrementare il turismo nel territorio regionale. La legge individua condizioni e procedure per il riconoscimento di detti cammini e ne attribuisce la promozione, quali strumenti di attrazione turistica, alla società Toscana promozione turistica, salve le ulteriori misure di promozione eventualmente previste dagli atti di programmazione regionale di cui alla l.r. n. 1/2015 (“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”).

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

nella relazione illustrativa si legge che la presente legge non ha effetti diretti sul bilancio della Regione e non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale né precostituisce oneri indiretti di cui tenere conto nei bilanci futuri. Premesso che non è stata inserita nel corpo normativo la clausola di neutralità finanziaria, si osserva che la sede ove dar conto dell’assenza di oneri finanziaria derivanti dall’attuazione della legge non è la relazione illustrativa, bensì la relazione finanziaria. La mancanza di qualsiasi motivazione che dia conto dell’assenza di oneri non consente alla Sezione di svolgere alcuna indagine, laddove – invece – l’attribuzione ad una società con finanziamento a carico del bilancio regionale (come Toscana promozione turistica) di

una nuova funzione risulta idonea, almeno astrattamente, a determinare spese a carico della Regione.

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha svolto osservazioni.

2.12. Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37: “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 28 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 18 giugno 2018, n. 285. Assegnata alla 1^a Commissione consiliare. Approvata in data 17 luglio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: si tratta di interventi normativi che vanno ad incidere su materie varie e che quindi verranno analizzate singolarmente e limitatamente ai profili di interesse.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015) e spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: la quantificazione degli oneri finanziari conseguente la esecuzione delle disposizioni recate dalla l.r. n. 37/2018, per chiarezza, viene così riassunta:

ARTICOLO	2018	2019	2020	ESERCIZI SUCCESSIVI
art. 3*	500.000,00			
art. 4	634.529,82			
art. 5	90.000,00	90.000,00	120.000,00	quantificazione con successive leggi di bilancio
art. 6**	1.900.000,00			
art. 10	136.000,00			

art. 11	1.000.000,00			
art. 12*	500.000,00			
art. 13***	850.000,00			
art. 14	660.000,00			
art. 19	17.000,00	8.000,00	8.000,00	quantificazione con successive leggi di bilancio
	6.289.547,82	98.000,00	128.000,00	

* articolo successivamente abrogato

** articolo successivamente modificato con un aumento del contributo di ulteriori 20 milioni di euro

*** articolo successivamente modificato con un aumento del contributo di ulteriori euro 150.000,00

Copertura oneri finanziari: imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli del bilancio di previsione 2018/2020.

Osservazioni della Sezione:

in generale, le disposizioni recate dalla legge in esame risultano prive di copertura, posto che l'imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli del bilancio di previsione non costituisce modalità di copertura degli oneri finanziari.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, corre anzitutto l'obbligo rilevare come la relazione illustrativa e, soprattutto, la relazione tecnico-finanziaria risultino non allineate rispetto al contenuto effettivo della legge che accompagnano. Mancano, infatti, indicazioni in merito a due disposizioni comportanti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, che sono: a) l'art. 6 "*Interventi indifferibili ed urgenti per gli eccezionali eventi metereologici del settembre 2017. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 53/2017*", con il quale viene previsto uno stanziamento per il 2018 pari a 1,9 milioni di euro e che viene preso in considerazione dalla sola relazione illustrativa (dove viene dato conto della necessità di recuperare ulteriori risorse a fronte dell'emersione di spese maggiori rispetto a quelle previste); b) l'art. 19 "*Adesione al consorzio METIS*", con il quale viene autorizzata la Giunta a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione al consorzio e vengono stanziati le conseguenti risorse. Per tali oneri finanziari mancano dunque non solo le coperture ma anche le indicazioni in merito alla quantificazione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, in generale si osserva come, fatta eccezione per alcune norme (artt. 3, 9, 10), nella relazione tecnico-finanziaria risulta sostanzialmente assente ogni concreto riferimento al percorso motivazionale seguito dall'amministrazione.

Pare invece corretto il rinvio alle successive leggi di bilancio per la quantificazione degli oneri finanziari previsto dagli artt. 5 e 19, trattandosi di spese non obbligatorie;

tuttavia, è opportuno evidenziare come, se è vero che gli oneri derivanti dalla partecipazione al Consorzio rappresentano spese a carattere continuativo, parrebbe – al contrario – che le spese di gestione della C.R.E.A.F. S.r.l. debbano piuttosto qualificarsi come oneri pluriennali, con conseguente obbligo di quantificazione (e di copertura) per ciascun anno (peraltro di tali oneri non viene dato conto nella relazione illustrativa).

Per completezza, giova dar conto che gli artt. 3 (*“Consorzio Z.I.A.”*), 12 (*“Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata Val d’Orcia e dell’Unione dei comuni Amiata Grossetana”*) e 16 (*“Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli”*) sono stati successivamente oggetto di abrogazione da parte dello stesso legislatore regionale. In particolare, mentre gli artt. 3 e 12 determinavano oneri finanziari a carico del bilancio regionale (per euro 500.000,00 ciascuno nell’annualità 2018), l’art. 16, a parere della Regione, invece, non determinava oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto – come si legge nella relazione finanziaria – *“i costi della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria del Canale sono a totale carico dei comuni”*. Ebbene, attesa l’abrogazione della norma, ci si limita ad evidenziare come la Regione, allorché pone a carico di altri enti oneri finanziari, è comunque tenuta a quantificare gli oneri ed a indicare i mezzi per farvi fronte (posto che incide negativamente sull’autonomia degli enti gravandoli di spese assunte da altri).

Osservazioni della Regione:

la Regione osserva, con riferimento agli artt. 6 e 19 (rispettivamente, rifinanziamento l.r. n. 53/2017 e consorzio METIS), che gli stessi sono stati inseriti durante l’iter consiliare; con riferimento, invece, alla copertura finanziaria mediante imputazione esatta alle missioni/programmi *“... prendendo spunto anche dai rilievi svolti dalla Corte in sede di referto sul rendiconto 2018 della Regione, a partire dalla seconda legge di variazione al bilancio di previsione 2019/2021 è stato introdotto un apposito articolo che esplicita le modalità attraverso le quali la copertura è stata reperita consentendo di stanziare sulle pertinenti missioni/programmi le risorse relative (cfr. art. 61 LR 65/2019)”*.

Valutazioni conclusive:

con riferimento al primo punto, la Sezione si limita a ribadire la necessità di un aggiornamento delle relazioni tecniche a seguito delle modifiche che intervengano nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge. Con riferimento al secondo punto,

si rinvia a quando affermato in sede di considerazioni generali riguardo le clausole contenute nell'art. 61 l.r. n. 65/2019.

2.13. Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40: “Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005”.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 1° agosto 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 3 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 20 marzo 2018, n. 263; assegnata alla 3^a Commissione consiliare. Approvata in data 18 luglio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: la legge adegua la procedura di nomina delle figure apicali delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario regionale alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 171/2016 (“Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p) della legge n. 124/2015, in materia di dirigenza sanitaria”). Inoltre, viene rivista la disciplina della programmazione dell’area vasta, attraverso la ricollocazione di tale funzione nell’ambito della Regione (ed in particolare, al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute) ed il conseguente superamento della figura del direttore della programmazione di area vasta.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

la legge provvede alla revisione delle strutture delle aziende e degli enti sanitari della Regione. Anche la riorganizzazione di strutture esistenti può potenzialmente essere foriera di oneri finanziari a carico del bilancio e, conseguentemente, nella relazione finanziaria (in questo caso assente) si dovrebbe dar conto della quantificazione e copertura di detti oneri laddove presenti ovvero della irrilevanza, sul piano finanziario, di dette innovazioni.

Considerazioni della Regione:

la Regione conferma che la legge in oggetto non comporta oneri e prende atto dell'opportunità di inserire nelle norme che riguardano l'organizzazione una clausola di neutralità finanziaria.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto e auspica che venga in futuro recepito nella produzione normativa regionale l'uso corretto della clausola di neutralità finanziaria.

2.14. Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41: “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 64/2014”.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 1° agosto 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 2 maggio 2018, n. 41 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 15 maggio 2018, n. 185; assegnata alla 4^a Commissione consiliare. Approvata in data 18 luglio 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta.

Finalità ed oggetto: a seguito del riordino istituzionale operato con la l.r. n. 22/2015 e del conseguente trasferimento dalle province alla Regione delle competenze relative alla difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla gestione del demanio idrico (2, comma 1 lett. d) l.r. 22/2015), viene disciplinata, in accordo con la disciplina statale ed europea, la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio, alla tutela dei corsi d'acqua ed alla salvaguardia della sicurezza idrogeologica del territorio. In tale contesto, la novella legislativa interviene anche su alcune precedenti leggi regionali. In particolare, sono modificate le l.r. n. 80/2015 - “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” e 65/2014 - “Norme per il governo del territorio”; sono invece abrogate le l.r. n. 21/2012 - “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua” e l.r. n.33/2016 - “Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012”. Con riferimento ai profili di interesse, la legge regionale in esame dispone che la Regione eroghi a favore dei comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: non specificati.

Quantificazione oneri finanziari: 480.000,00 euro per l'anno 2018.

Copertura oneri finanziari: mediante variazione di bilancio.

Osservazioni della Sezione:

la legge regionale in esame non risulta corredata dalla relativa relazione finanziaria, precludendo ogni valutazione in merito alla qualificazione e quantificazione degli oneri finanziari. Con riferimento alle modalità di copertura, si evidenzia come la variazione di bilancio – per poter rappresentare idonea copertura – deve indicare e quantificare (in maniera espressa ed analitica) gli interventi ridotti o annullati all'interno della Missione.

Considerazioni della Regione:

la Regione chiarisce che la norma relativa ai contributi per la determinazione del battente (art. 25) è stata introdotta durante l'iter consiliare e che la copertura è stata reperita mediante prelievo dai fondi di riserva (ed in particolare dal fondo di riserva spese impreviste).

Valutazioni conclusive:

la Sezione ribadisce la necessità che le relazioni tecniche vengano aggiornate nel corso dell'iter di approvazione della proposta di legge e conferma le proprie osservazioni.

2.15. Legge regionale 6 agosto 2018, n. 46: “Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007”.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 11 giugno 2018, n. 46 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 20 giugno 2018, n. 289; assegnata alla 1^a Commissione consiliare. La proposta di legge assegnata alla Commissione è stata oggetto di un emendamento con il quale sono stati inseriti tre articoli, contenenti: l'introduzione di una procedura semplificata al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate; l'abrogazione dell'art. 52 della l.r. n. 38/2007; l'inserimento dell'art. 71 bis “Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006”. In sede di esame della

Commissione, sono stati presentati ulteriori emendamenti finalizzati ad introdurre ulteriori modifiche e correttivi, e, segnatamente: l'inserimento dell'art. 71 ter contenente le coperture finanziarie degli oneri derivanti dall'art. 71 bis, per gli anni 2018, 2019 e 2020; l'adeguamento del preambolo a seguito dell'introduzione degli artt. 71 bis e 71 ter; la correzione di errori materiali; la sostituzione del titolo muto con "Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. modifiche alla l.r. 38/2007"; la sostituzione dell'art. 57 della l.r. 38/2007; la modifica del comma 4 dell'art. 71 bis, mediante inserimento di un ulteriore capoverso; la modifica della relazione finanziaria, mediante inserimento di una integrazione nell'analisi qualitativa. La proposta di legge è stata approvata in data 1° agosto 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta.

Finalità ed oggetto: la legge interviene sulla disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti recata dalla l.r. 38/2007, che in parte modifica. In particolare, l'art. 71 bis dispone la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis del d.lgs. n. 163/2006, finalizzato alla erogazione ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere attività di progettazione di opere pubbliche, con riferimento alle opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016. L'esigenza dell'intervento normativo sorge a seguito dell'attuazione della legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ad opera della l.r. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56". Infatti, a seguito del trasferimento delle funzioni dalle province alla Regione, soprattutto in materia di difesa del suolo e viabilità, si è verificato un considerevole aumento dell'attività amministrativa inerente alla programmazione degli interventi e la predisposizione delle relative procedure di gara.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. c) l.r. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: l'art. 6 introduce l'art. 71 ter, che quantifica gli oneri per il fondo per la progettazione e l'innovazione indicando un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018/2020, pari a 540.000,00 euro l'anno. Nella relazione finanziaria viene specificato che le risorse stanziare sono il risultato della ricognizione

delle opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016, applicando le percentuali previste dall'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006.

Copertura oneri finanziari: l'art. 6, introduce l'art. 71 ter il quale prevede la copertura degli oneri, in parte, mediante imputazione diretta a Missioni e Programmi e, per la restante quota, mediante variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020.

Osservazioni della Sezione:

le valutazioni svolte in sede di relazione finanziaria con riferimento alla quantificazione degli oneri finanziari sono tali per cui non risulta possibile valutarne la correttezza: infatti, in tale sede, semplicemente si afferma che le risorse stanziare (pari a complessivi euro 1.620.000,00 nel triennio di riferimento) “... sono il risultato della ricognizione delle opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016. (...) La suddivisione delle risorse sui tre esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 tiene conto della previsione dei tempi di liquidazione dell'incentivo di progettazione (il cui presupposto è collegato all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera)”. Risulta evidente che tale affermazione, di per sé, non consente alla Sezione di svolgere alcuna verifica in merito alla corretta quantificazione degli oneri, giacché la stessa risulta sprovvista di indicazioni circa il numero di opere iniziate o in corso ed i relativi importi posti a base a gara (rispetto ai quali calcolare il 2% da far confluire nel fondo). A ciò si aggiunga che la suddivisione delle risorse sui tre esercizi di riferimento suscita perplessità laddove la somma complessivamente stanziata viene equamente ripartita, prevedendo uno stanziamento di 540.000,00 euro l'anno (dei quali 432.000,00 euro per incentivi e 108.000,00 euro per l'innovazione tecnologica). Anche in questo caso manca ogni evidenza a sostegno di tale operazione, non potendosi ritenere sufficiente l'affermazione per cui “La suddivisione delle risorse sui tre esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 tiene conto della previsione dei tempi di liquidazione dell'incentivo di progettazione”. Con riferimento alla copertura degli oneri finanziari, si osserva che la stessa risulta mancante: tale, infatti, non può ritenersi né l'imputazione a poste contabili, né la previsione di variazioni di bilancio; in quest'ultimo caso, in particolare, si doveva dar conto degli interventi ridotti o annullati all'interno della Missione richiamata, giacché la riduzione di precedenti autorizzazioni deve sempre essere espressa ed analiticamente quantificata.

Con riferimento alla qualificazione degli oneri, si osserva come non convinca la loro riconduzione alla categoria delle spese a carattere annuale o pluriennale, giacché l'erogazione dell'emolumento di cui all'art. 93, comma 7 bis del d.lgs. n. 163/2006 non è per legge limitata ad un particolare periodo, bensì incide "a regime" sul bilancio regionale. Questo incide ovviamente sia sulla quantificazione che sulla copertura degli oneri. Corre infine l'obbligo evidenziare come mal si comprenda perché le risorse non transitino dall'apposito fondo.

Osservazioni della Regione:

la Regione anzitutto precisa che la variazione di bilancio operata, risulta "finalizzata esclusivamente ad allocare le risorse accantonate, disponibili sul programma "risorse umane" del titolo 1 "Spese correnti" in quota parte del 20% sul pertinente programma del titolo 2 "Spese in conto capitale" per il sostegno ai progetti di innovazione tecnologica previsti dall'art. 71bis, comma, 2 lett. b)". La Regione precisa, altresì, che "la spesa non ha carattere ricorrente in quanto la norma è diretta a disciplinare l'erogazione degli incentivi alla progettazione (ed il finanziamento dell'innovazione tecnologica) maturati in un determinato periodo, in particolare dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016; di questi è stato previsto il pagamento interamente nel triennio 2018/2020 per un massimo di 1.620.000,00 euro".

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto della precisazione svolta dall'Amministrazione in merito alla tipologia di spesa.

2.16. Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51: "Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge del Consiglio regionale 30 agosto 2018, n. 303; assegnata alla 3^a Commissione consiliare. Approvata in data 11 settembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: al fine di tutelare la salute pubblica in generale e lo stato di salute dei minori in particolare, la Regione individua la vaccinazione quel strumento indispensabile per la prevenzione primaria. Vengono pertanto ribaditi gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale quali requisiti per l'iscrizione ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alla scuola d'infanzia, nonché per

l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di cui agli artt. 21 e 22 della l.r. n. 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"). Viene inoltre stabilito (art. 5) che il servizio sanitario regionale assicuri servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all'ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata, prevedendo altresì un monitoraggio annuale di tali attività.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

al termine della relazione illustrativa, viene chiarito che *"... la legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto attuativa delle disposizioni contenute nel piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente e del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73 ("Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci") ... , per cui le risorse necessarie per la copertura vaccinale dell'intera popolazione sono già stanziata, poiché previste e da garantire gratuitamente a tutti i cittadini, dai livelli essenziali di assistenza statali".* A tal proposito, si osserva anzitutto come le valutazioni inerenti all'eventuale irrilevanza finanziaria di disposizioni legislative anche regionali debbano trovare la propria collocazione in un'apposita relazione (la relazione tecnico-finanziaria, appunto) e non, come nel caso di specie, nella relazione illustrativa. Inoltre, preme evidenziare come del tutto indimostrata risulti la mancanza di oneri finanziari conseguenti all'attuazione del disposto di cui all'art. 5 *"Informazione e sensibilizzazione"*, con il quale viene posto in capo al servizio sanitario regionale il compito di assicurare servizi di informazione e sensibilizzazione vaccinale, ponendo in essere - tra l'altro - attività specificamente individuate dal legislatore regionale (art. 5, comma 2), quali: organizzazione di programmi di formazione in materia di consulenza vaccinale rivolto a personale sanitario e ai pediatri di libera scelta, predisposizione o rafforzamento di punti informativi dedicati, promozione degli accordi con i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia finalizzati ad azioni di prevenzione e sensibilizzazione in tali ambiti. A tali attività, deve inoltre aggiungersi quella inerente

al monitoraggio, con cadenza annuale, circa i progressi delle iniziative di sensibilizzazione (art. 5, comma 3). Si ricorda, infatti, che la legge nazionale attribuisce l'attività di promozione ed informazione in materia di vaccinazione al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ne consegue che l'attività di informazione e sensibilizzazione intestata al Servizio sanitario regionale non può ritenersi attuativa delle previsioni contenute nel D.L. n. 73/2017, e neppure – verosimilmente – di quelle dettate dal piano nazionale di prevenzione vaccinale, con conseguente impossibilità di ritenere che gli eventuali oneri derivanti dalle attività di sensibilizzazione e promozione godano delle coperture previste per la copertura vaccinale (che, in ogni caso, andava dimostrata). Ad ogni buon conto, si osserva come l'istituzione di nuovi servizi, ancorché sotto forma di riorganizzazione di strutture amministrative esistenti, risulti astrattamente foriera di nuovi oneri, ragion per cui nella relazione tecnico-finanziaria si sarebbe dovuto dar conto della eventuale assenza di costi. Tale obbligo si impone anche, e con maggior vigore, laddove si pongano oneri a carico di altri enti (Servizio sanitario regionale).

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha inviato osservazioni.

2.17. Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52: “Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge del Consiglio regionale 30 agosto 2018, n. 302.

Approvata in data 12 settembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: in considerazione del rilevante ruolo svolto nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, il Consiglio regionale destina a favore delle associazioni pro loco un contributo economico una tantum per il solo 2018. Le associazioni che intendono usufruire del contributo devono presentare progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela, la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche e delle tradizioni locali, nonché del patrimonio artistico e culturale.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio di natura corrente che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. C, l.r. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: complessivi euro 330.000,00 per il solo esercizio 2018.

Copertura oneri finanziari: per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili al solo esercizio 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, relativi all'esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo di euro 330.000,00 complessivi.

Osservazioni della Sezione:

nella relazione tecnico-finanziaria viene dato conto delle modalità seguite nella quantificazione degli oneri finanziari, così come delle relative modalità di copertura. Per quanto concerne il primo profilo, nella relazione viene riferito di aver tenuto conto dello studio svolto da IRPET¹⁶ sul sistema delle pro loco toscane, nonché del numero di associazioni operanti sul territorio regionale (n. 362) e delle disponibilità di bilancio del Consiglio per l'annualità 2018. Si chiarisce che i contributi sono concessi *à tantum*, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate, nei limiti dello stanziamento predeterminato di euro 330.000, 00 totali. Qualora tutte le associazioni pro loco toscane presentassero valida domanda di erogazione del contributo, a ciascuna di esse spetterebbe un contributo di euro mille circa; nella relazione, si precisa che detto importo è da ritenersi comunque utile a finanziare microprogetti inerenti alle finalità perseguite dalla legge. Con riferimento al secondo profilo, nella relazione tecnico-finanziaria si precisa che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge viene operata mediante ricorso al fondo per spese di

¹⁶ Il Consiglio regionale ha ritenuto di riconoscere un contributo economico a favore delle associazioni pro loco toscane che presentino progetti conformi alle finalità di cui all'art. 16, comma 2 lett. a e b della l.r. n. 86/2016, ovvero: realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali (a); realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali (b). A tal fine, il Consiglio regionale ha effettuato tramite l'Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana – IRPET, uno studio sul sistema delle pro loco toscane ("*Le Pro Loco all'interno del nuovo quadro regolatorio del turismo regionale (indagine mappatura e analisi delle associazioni Pro Loco toscane*"), consegnato nel marzo 2018.

carattere corrente allocato alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e destinato al finanziamento di leggi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio regionale, avendo cura di indicarne la disponibilità complessiva (euro 3.026.609,25).

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha inviato osservazioni.

2.18. Legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53: "Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 1 divenuta proposta di legge del Consiglio regionale 20 luglio 2018, n. 295. Assegnata alla 1^a Commissione consiliare. Approvata in data 25 settembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: vengono apportate modifiche ad una serie di precedenti leggi regionali. La legge interviene anzitutto sulla l.r. n. 57/2017, disponendo la riapertura dei termini per la definizione agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1) e modificando alcune disposizioni al fine di evitarne l'impugnazione da parte del Governo innanzi la Consulta (artt. 2, 3, 4, 5). Per i medesimi motivi viene modificata la l.r. n. 69/2011 (art. 7). Infine, tenuto conto del passaggio di competenze in materia di concessioni sulle aree appartenenti al demanio idrico, vengono poste in atto misure per favorire la regolarizzazione delle situazioni pregresse (art. 6).

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio di natura corrente che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. C, l.r. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: complessivi euro 90.000,00 per il triennio 2018/2020.

Copertura oneri finanziari: imputazione diretta della spesa a Missione/Programma/Titoli del bilancio di previsione 2018/2020 per gli oneri imputabili all'esercizio 2018; variazione al bilancio di previsione 2018/2020 per gli oneri relativi agli esercizi 2019 e 2020.

Osservazioni della Sezione:

la legge in esame risulta priva di coperture, in quanto la mera indicazione delle poste contabili su cui allocare la spesa non rappresenta, come più volte ribadito, mezzo di copertura degli oneri finanziari; inoltre, l'uso delle risorse presenti sul fondo spese impreviste non risulta corretto, giacché tale fondo può venir utilizzato solo per far fronte a spese che sfuggono al controllo del legislatore. Manca, inoltre, la quantificazione degli oneri, non potendosi ritenere sufficiente il semplicistico rimando alle informazioni attualmente nella disponibilità dell'ufficio competente ed alla possibilità solo teorica che i privati intendano usufruire del rimborso previsto dall'art. 1, comma 4.

Considerazioni della Regione:

In merito alla copertura, rinvia alle considerazioni già volte; in merito alle modalità di quantificazione i suggerimenti della Corte saranno tenuti in considerazione nelle prossime relazioni tecnico-finanziarie, evitando ove possibile di rinviare ad informazioni esterne non verificabili da parte del lettore esterno della relazione.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto.

2.19. Legge regionale 12 novembre 2018, n. 59: "Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge del Consiglio regionale 16 luglio 2018, n. 1 divenuta proposta di legge del Consiglio regionale 20 luglio 2018, n. 295. Assegnata alla 1^a Commissione consiliare. Approvata in data 25 settembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: viene conferito all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), quale soggetto interlocutore per la realizzazione, promozione e

diffusione tra i comuni interessati di azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia, un contributo una tantum per l'annualità 2018, al fine di partecipare al finanziamento per la realizzazione di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio in conto capitale che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. C, l.r. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: euro 100.000,00 per il 2018.

Copertura oneri finanziari: fondo speciale finanziamento per nuovi provvedimenti legislativi, allocato nel bilancio di previsione 2018/2020 del Consiglio regionale.

Osservazioni della Sezione: la legge in esame risulta accompagnata dalla relazione tecnico finanziaria, nella quale viene dato diffusamente conto delle modalità di copertura degli oneri finanziari. Viene indicato l'apposito fondo speciale per il finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio regionale e ne viene esplicitata la capienza, richiamando - a sostegno - due documenti (che però non sono stati inviati alla Sezione): l'estratto di bilancio assestato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 73/2018 che attesta la disponibilità complessiva del Fondo; l'estratto del bilancio gestionale, come da ultima variazione approvata dall'Ufficio di presidenza, che conferma la capienza del Fondo. In riferimento alla quantificazione degli oneri, viene dato che la stessa - trattandosi di un finanziamento una tantum - deriva esclusivamente dalla disponibilità di bilancio.

La legge risulta dunque avere copertura, sebbene - di fatto - risulti assente una quantificazione degli oneri, rispetto alla cui natura "obbligatoria", peraltro, si esprimono dubbi.

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha svolto considerazioni.

2.20. Legge regionale 13 novembre 2018, n. 60: “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30 ottobre 2018 nell’intero territorio regionale”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge del Consiglio regionale 7 novembre 2018, n. 318.

Approvata in data 7 novembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: a seguito dei fenomeni metereologici dei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018 ed in considerazione dello stato di emergenza regionale dichiarato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) della l.r. n. 67/2003, la legge disciplina l’intervento finanziario straordinario per il superamento dell’emergenza.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13 comma 1 lett. B, l.r. 1/2015)

Quantificazione oneri finanziari: euro 5.000.000,00 per il 2018.

Copertura oneri finanziari: fondo speciale spese impreviste, bilancio di previsione 2018.

Osservazioni della Sezione: la legge in esame è accompagnata dalla relazione finanziaria dove manca ogni riferimento alla quantificazione degli oneri. Il rinvio per la copertura al Fondo spese impreviste pare corretto, ma manca ogni evidenza in merito alla capienza dello stesso.

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha svolto considerazioni.

2.21. Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61: “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 18 settembre 2018, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 21 settembre 2018, n. 312.

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare. Approvata in data 7 novembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: la legge disciplina organicamente la Fondazione Sistema Toscana in un corpus normativo autonomo al di fuori dell'alveo della legge regionale 21/2010, che la vedeva collocata nell'ambito di una regolazione di carattere "settoriale" in materia di beni, istituti e attività culturali. Conseguentemente vengono abrogati gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 21/2010.

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari: euro 3.678.000,00 per il 2019 e euro 3.661.000,00 per il 2020, per complessivi euro 7.339.000,00 nel biennio 2019/2020. Spesa annua a regime pari a euro 3.661.000,00.

Copertura oneri finanziari: imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 e 2020.

Osservazioni della Sezione: la legge in esame introduce una normativa ad hoc per la Fondazione Sistema Toscana, che, in precedenza, trovava la propria disciplina di riferimento all'interno di alcuni articoli della l.r. n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Per i profili di interesse, si evidenzia come espressamente vengano richiamate le scelte adottate dal legislatore regionale per le società in house Sviluppo Toscana S.p.a. (l.r. n. 19/2018) e Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a. (l.r. 23/2018), disponendo anche per la Fondazione una ripartizione delle attività cui corrisponde una diversa modalità di finanziamento e rinviando ad atti della Giunta regionale per la definizione delle attività da svolgere e dei compensi da erogare. Peraltro, nella relazione finanziaria viene - anche in questo caso - fatto riferimento ai soli costi inerenti alle attività istituzionali a carattere continuativo, con la conseguenza che gli oneri conseguenti allo svolgimento delle altre tipologie di attività rimangono del tutto privi sia di quantificazione che di copertura. Anche le attività istituzionali a carattere continuativo risultano ad ogni buon conto sprovviste di copertura (risultando a tal fine inidonea, come già detto, la mera

indicazione delle poste contabili di bilancio sui cui allocare la spesa) mentre la quantificazione risulta appena accennata. Si richiamano gli ulteriori profili critici evidenziati in commento alle leggi regionali nn. 19 e 23.

Considerazioni della Regione:

viene rinviato alle osservazioni svolte in riferimento alla l.r. n. 19/2018.

Valutazioni conclusive:

si rinvia a quanto rilevato in riferimento alla l.r. n. 19/2018.

2.22. Legge regionale 26 novembre 2018, n. 63: “Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 25 giugno 2018, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 28 giugno 2018, n. 292. Assegnata alla 1^a Commissione consiliare e approvata in data 20 novembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: la legge disciplina la fusione dei comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nel comune di Barberino Tavarnelle.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

la legge risulta sprovvista sia di relazione tecnico-finanziaria, sia di clausola di neutralità. Tuttavia, si rappresenta che sarebbe stato opportuno predisporre la relazione finanziaria, atteso che l’art. 64 della l.r. 68/2011 (“Norme sul sistema delle autonomie locali”) prevede a favore del comune risultante dalla fusione, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, “un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. La legge regionale che provvede alla fusione o all’incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati: (...)”. Peraltro, l’art. 64 cit. – alla cui lettura si rimanda -

dispone ulteriormente in merito al calcolo di detto contributo. Tutto ciò premesso, si ritiene che la legge in esame sia foriera di oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'obbligo in capo all'amministrazione di erogare il contributo sorge *ex lege* ed in maniera automatica a seguito dell'emanazione della (legge di) fusione. Ciò che viene eventualmente posticipato è solo il pagamento del contributo (l'erogazione avviene infatti a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale e per i cinque anni successivi). Si ricorda a tal proposito che la copertura e la quantificazione dell'onere non possono venir demandate – per specifiche e ben comprensibili ragioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio – a atti successivi, nemmeno di fonte normativa.

Considerazioni della Regione:

la Regione segnala che la legge non è stata ritenuta capace di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale “... in quanto gli oneri derivavano invece dal previgente art. 64 della LR 68/2011. Per tale motivo non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria. Peraltro, l'art. 64 della LR 68/2011 fissava un tetto di spesa in virtù di quanto previsto dalla stessa norma ovvero <Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente>”.

Valutazioni conclusive:

la Sezione ribadisce che, in ogni caso, la legge in esame avrebbe dovuto comunque quantificare l'onere previsto, nonché dar conto delle risorse eventualmente già stanziare in bilancio per farvi fronte.

Osserva, infatti, la Sezione come risulti irrilevante la circostanza che gli oneri di cui si tratta siano già finanziati da altra legge regionale, e ciò non solo in ossequio al principio di autosufficienza della legge di spesa (a mente del quale, si ricorda, l'onere e la copertura devono essere contestuali). L'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art. 81 Cost., è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio.

2.23. Legge regionale 27 novembre 2018, n. 65: “Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge del Consiglio regionale 25 luglio 2018, n. 296. Assegnata alla 3^a Commissione consiliare. Approvata in data 20 novembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: la legge disciplina la possibilità per gli enti locali collocati nelle zone distretto in cui non sia costituita la Società della salute di richiedere alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione per il riconoscimento in capo alle articolazioni territoriali di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r. 11/2017 (*Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005*) dell'autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione: la legge risulta sprovvista sia di relazione tecnico-finanziaria, sia di clausola di neutralità. Tuttavia, si rappresenta che si sarebbe dovuto predisporre la relazione finanziaria, atteso che si procede ad una riorganizzazione di attribuzioni. Non rileva dunque l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa a mente della quale dall'attuazione della legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione. Invero, oltre a non esser svolta nella sede corretta, risulta anche del tutto priva di evidenze.

Considerazioni della Regione:

la Regione non ha svolto osservazioni.

2.24. Legge regionale 28 novembre 2018, n. 67: "Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 27 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 18 giugno 2018, n. 284. Assegnata alla 4^a Commissione consiliare. Approvata in data 20 novembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi, viene modificato l'articolo 25 della l.r. 25/1998 (*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*), introducendo disposizioni volte a verificare e monitorare l'attuazione delle convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tali disposizioni prevedono: l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento, presso la Giunta regionale; l'attribuzione alla Giunta regionale – sulla scorta delle verifiche svolte dal suddetto comitato – del potere di approvare specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto di convenzione, che sono recepite dalle autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni; l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

la legge prevede l'istituzione del comitato regionale di coordinamento presso la Giunta regionale e, dunque, pare potenzialmente idonea a generare oneri a carico del bilancio. Tuttavia, la relazione tecnico-finanziaria allegata non offre chiarimenti in merito, posto che così riferisce: *“Si segnala che l'attività di raccolta e gestione dati che sarà svolta dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse, prevista al comma 4 dell'art 1 della proposta di legge, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto svolta ai sensi dell'art 5 lettera e) della lr 87/2009.”* La relazione non pare dunque attendibile.

La legge risulta inoltre priva di clausola di neutralità finanziaria.

Considerazioni della Regione:

La Regione rappresenta che la relazione tecnico-finanziaria *“... è stata redatta sulla base di un testo normativo diverso da quello infine approvato dal Consiglio regionale (...); sulla base di tale testo, la relazione chiariva i motivi per cui dalla legge in oggetto non derivavano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (...) La formulazione attuale della norma,*

invece, non fa più menzione di tali aspetti; trattandosi di modifiche intervenute durante l'iter consiliare della proposta di legge, si rileva che la relazione tecnico-finanziaria (redatta quale allegato alla proposta di legge approvata dalla Giunta regionale) risulta di fatto non più adeguata o coerente con i nuovi contenuti; non si tratta quindi di "non attendibilità" della relazione come indicato nel referto quanto piuttosto di mancato adeguamento della relazione alle modifiche intervenute durante l'iter consiliare".

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto delle osservazioni della Regione. Tuttavia, corre l'obbligo ribadire la necessità di aggiornare la relazione tecnico-finanziaria nel corso dell'iter di approvazione della proposta di legge.

2.25. Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68: "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 7 dicembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 12 novembre 2018, n. 36 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 19 novembre 2018, n. 323. Assegnata alla 1^a Commissione consiliare. Approvata in data 30 novembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: prodotta

Finalità ed oggetto: la legge contiene una serie di disposizioni eterogenee, che riguardano – tra gli altri - le società partecipate (artt. 1 - 4), la proroga delle graduatorie (art. 5), gli interventi in ambito viario e infrastrutturale (artt. 6 - 13, 19 e 20), contributi a favore di: enti locali (artt. 17, 22, 31 e 32), fondazioni (artt. 24 e 30), Aziende ospedaliere (art. 28).

Clausola di neutralità finanziaria: non inserita

Tipologia oneri finanziari: spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015); spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015).

Quantificazione oneri finanziari:

per chiarezza espositiva si riassumono nella tabella che segue:

ART.	2018	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI
3		10.000.000,00	10.000.000,00		(legge di bilancio)
4	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		(legge di bilancio)
7			12.500.000,00		12.500.000,00
8	1.364.988,73				
9	1.000.000,00				
10	80.000,00	720.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.450.000,00
11			1.000.000,00		1.000.000,00
14	21.900.000,00				
17	80.000,00				
23	350.000,00				
24	1.000.000,00				
25	9.038,00				
28	700.000,00				
29	280.000,00				
30	1.000.000,00				
31	500.000,00				
32	100.000,00				
33	750.000,00				
Tot.	59.114.026,73	40.720.000,00	54.500.000,00	1.200.000,00	16.950.000,00

Copertura oneri finanziari: imputazione diretta della spesa a Missioni/Programmi/Titoli del bilancio di previsione 2018/2020.

Osservazioni della Sezione:

sul piano generale, le disposizioni recate dalla legge in esame risultano prive di copertura, in quanto le norme che dovrebbero individuare i mezzi di copertura si limitano ad indicare le poste contabili sulle quali imputare la spesa. Per quanto riguarda poi la quantificazione degli oneri, si osserva come la relazione finanziaria allegata assolva al proprio ruolo solo in maniera formale, mancando di fornire evidenze concrete in merito alla correttezza del procedimento seguito. Stesse considerazioni valgano con riferimento a tutti quei casi in cui nella relazione finanziaria si esclude che alcune disposizioni non determinano oneri a carico del bilancio regionale. Anche in questo caso l'affermazione resta indimostrata.

Sempre con riferimento alla relazione tecnica, preme osservare come il contenuto della stessa risulti oltretutto disallineato rispetto alle previsioni normative. Infatti, nella relazione finanziaria vengono prese in esame disposizioni evidentemente previste nell'originario disegno di legge ma successivamente non inserite nella legge approvata ("*Contributo di estrazione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 35/2015*", "*Obblighi dei comuni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 35/2015*", "*Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sottosoglia. Modifiche all'articolo 35 ter della l.r. 38/2007*", "*Disposizione finanziaria. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 53/2018*");

al contrario, risultano mancanti alcuni articoli, evidentemente assenti nell'originario disegno di legge ma previsti dall'attuale legge (artt. 5, 31 e 32).

Si ritiene altresì di dover sottolineare come non venga dato conto dell'impatto sugli equilibri di bilancio delle rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, così come non viene dato conto delle modalità con cui sono state reperite risorse aggiuntive per finanziare misure già previste da leggi regionali precedenti. In ogni caso, questi "aggiustamenti" denotano una carenza nella programmazione degli interventi e nella quantificazione delle risorse.

Con riferimento alle singole disposizioni si osserva invece quanto segue.

Per quanto concerne gli articoli con i quali viene concessa l'anticipazione di liquidità a due società (ARTEA e Sviluppo Toscana), oltre a ribadire la mancanza sia di quantificazione degli oneri che di copertura, si osserva come non paia corretto il rinvio operato dalla disposizione ad un successivo atto della Giunta regionale per la determinazione dell'importo da anticipare, in quanto in evidente contrasto con il principio ex art. 81 Cost.

Con riferimento poi alle disposizioni recate dall'art. 10 (*"Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. n. 82/2015"*) si osserva come la diversa rimodulazione del contributo straordinario desti perplessità non solo rispetto alla tenuta degli equilibri di bilancio della Regione, ma anche rispetto alle modalità di calcolo degli oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

Si ricorda che con l'art. 19 della l.r. n. 82/2015 (*"Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016"*), inciso dall'art. 10 della legge in esame, la Regione si era impegnata a concorrere finanziariamente alla realizzazione degli interventi attuativi del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale (previa stipula di specifico accordo di programma), prevedendo un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2038.

A seguito delle modifiche apportate con l'art. 10, il contributo è stato esteso al preammortamento ed è stata prevista una diversa ripartizione delle somme, con andamento crescente: euro 80.000,00 per l'anno 2018, euro 720.000,00 per l'anno 2019,

euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.200.000,00 per l'anno 2021 ed euro 3.450.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2038. Come detto, tale circostanza determina una distribuzione non uniforme degli oneri, con conseguente sostanziale spostamento del peso finanziario ad esercizi futuri e, dunque, con prospettive incerte per la tenuta degli equilibri di bilancio (ancor più considerando che la norma, come detto, non ha copertura finanziaria). Non solo. Attesa la sostanziale diversità delle somme indicate rispetto a quelle originarie, sorgono forti dubbi in merito alle modalità di calcolo utilizzate in entrambe le occasioni.

Per chiarezza, si riassume il quadro complessivo come segue, dando evidenza della rimodulazione degli oneri finanziari nel complesso e con riferimento alla diversa incidenza rispetto al triennio 2018/2020 ed agli esercizi successivi:

ANNO	ART. 19 L.R. 82/2018 (ANTE MODIFICHE ART. 10 L.R. 68/2018)	ART. 19 L.R. 82/2018 (POST MODIFICHE ART. 10 L.R. 68/2018)
2018	-	80.000,00
2019	3.000.000,00	720.000,00
2020	3.000.000,00	1.000.000,00
2021	3.000.000,00	1.200.000,00
2022-2038	3.000.000,00	3.450.000,00
tot.	57.000.000,00	58.200.000,00

	ART. 19 L.R. 82/2018 (ANTE MODIFICHE ART. 10 L.R. 68/2018)	ART. 19 L.R. 82/2018 (POST MODIFICHE ART. 10 L.R. 68/2018)
ONERI A CARICO BILANCIO PREVISIONE 2018-2020	6.000.000,00	1.800.000,00
ONERI A CARICO BILANCI SUCCESSIVI	51.000.000,00	56.400.000,00

Nella relazione finanziaria allegata, si legge che con le modifiche alla previsione originaria recate dall'art. 10, "... si intende adeguare gli importi delle somme previste quale contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, così come risulta dai calcoli attualizzati relativi al mutuo che dovrebbe essere contratto da parte della medesima Autorità, per la realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino. Tali calcoli tengono conto

dell'aggiornamento del valore del mutuo rivisto sulla base della copertura finanziaria del quadro economico dei lavori come risultante dall'Accordo di programma, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale nel mese di luglio 2018. Il mutuo risulta ipotizzato per un valore nominale di circa 39,4 milioni di euro, mentre la sua articolazione temporale viene prevista su un arco temporale di 21 anni, compreso preammortamento ed ammortamento, quest'ultimo a sua volta calcolato con un tasso fisso ipotizzato al 4,784%. Su tali basi con la presente disposizione si provvede ad attualizzare gli importi di spesa massimi previsti in norma per ciascuna annualità come segue:

- Anno 2018: euro 80.000,00*
- Anno 2019: euro 720.000,00*
- Anno 2020: euro 1.000.000,00*
- Anno 2021: euro 1.200.000,00*
- Anni dal 2022 al 2038: euro 3.450.000,00."*

A fronte di un impegno significativo, in termini sia di grandezze finanziarie che temporali, si ritiene che i chiarimenti forniti dalla relazione finanziaria non possano ritenersi soddisfacenti. Non pare rassicurante, del resto, la previsione contenuta nei commi 2-bis e 4-bis, come inseriti dall'art. 5 della l.r. n. 19/2019, a mente della quale, per i medesimi interventi, è disposta l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di ulteriori contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020 (previa stipula di specifico accordo di programma), a valere sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020. Questa continua revisione, in rialzo, dei contributi (oneri finanziari) regionali non può che destare preoccupazione, denotando una certa qual difficoltà nella programmazione ovvero nella valutazione finanziaria degli interventi.

Infine, pur esulando dalla materia del presente referto, tuttavia si ritiene comunque doveroso accennare ad una criticità rilevata con riferimento all'art. 30 della legge in esame. Detto articolo dispone, a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, un contributo straordinario di un milione di euro per il 2018 ed il conferimento di un complesso immobiliare di proprietà della Regione, al fine di contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione. A tal proposito, si ribadisce - come già fatto anche nel precedente referto - l'illegittimità dei contributi finalizzati

alla ripatrimonializzazione delle fondazioni, così come più volte affermato dal giudice contabile.

Considerazioni della Regione:

la Regione svolge una serie di osservazioni in riferimento a vari punti, che così si riassumono:

- in merito alla copertura finanziaria delle spese mediante imputazione contabile alla pertinente missione/programma si segnala che essa risulta reperita attraverso la contestuale proposta di legge di variazione di bilancio (si richiama l'art. 61 LR 65/2019);

- in merito all'anticipazione di liquidità a favore di ARTEA, si osserva che la norma fissa l'importo massimo concedibile in 10 milioni di euro e rinvia alla deliberazione della giunta regionale solo l'individuazione concreta dell'importo da attivare annualmente, evidenziando che la copertura finanziaria si riferisce all'importo massimo fissato in norma;

- in merito alla rimodulazione del finanziamento a favore dell'Autorità portuale di Piombino e all'andamento crescente degli oneri a carico del bilancio regionale, viene riportata parte della relazione tecnico-finanziaria: *“Agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2038, trattandosi di una spesa pluriennale che non ha un andamento costante nel tempo (fino all'importo massimo di euro 3.450.000,00 annui per gli esercizi dal 2022 al 2038), si fa fronte con legge di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 14 comma 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), procedendo contestualmente ad accantonare una somma equivalente alla differenza tra la somma stanziata per l'anno 2020 e l'importo di euro 3.450.000,00 sopracitato nell'ambito degli stanziamenti dei fondi di riserva Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2020.*

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto e ribadisce quanto osservato.

2.26. Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70: “Disposizioni in merito all'organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e

nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla 2 l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015"

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Iter procedurale: Proposta di legge della Giunta regionale 11 giugno 2018, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 18 giugno 2018, n. 286. Assegnata alla 4^a Commissione consiliare. Approvata in data 4 dicembre 2018.

Relazione tecnico-finanziaria: non prodotta

Finalità ed oggetto: vengono modificate le leggi regionali 27 dicembre 2012, n. 79 (*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994*) e 28 dicembre 2015 n. 80 (*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*). In particolare, la legge interviene sull'esercizio del diritto di voto nei consorzi e sulla struttura dei medesimi, sulle funzioni dei Comuni in materia e sulle sanzioni.

Clausola di neutralità finanziaria: non prevista

Tipologia oneri finanziari: non prevista

Quantificazione oneri finanziari: non prevista

Copertura oneri finanziari: non prevista

Osservazioni della Sezione:

si ritiene che la legge in esame determini oneri finanziari, sebbene non a carico del bilancio regionale, bensì del bilancio dei Comuni interessati dalle previsioni di cui alla novellata l.r. n. 79/2012 e 80/2015.

Le nuove disposizioni attribuiscono, infatti, ai Comuni funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche. In particolare, il nuovo art. 27-bis della l.r. n. 79/2012 pone in capo ai comuni territorialmente interessati la custodia e la gestione dei sistemi artificiali multifunzionali nonché la maggioranza dei costi di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) relativi ai suddetti sistemi; inoltre, è previsto che i comuni acquisiscano la custodia e la gestione e sostengano interamente i costi relativi alla gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei sistemi artificiali multifunzionali nel caso in cui questi non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla l.r. n. 79 cit. 6. Inoltre, detti sistemi, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati.

Quanto all'art. 2 comma 2-bis l.r. n. 80/2015, questo prevede che per l'esercizio delle funzioni inerenti alla progettazione e realizzazione di opere idrauliche, la Regione possa avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.

Deve infine rilevarsi che l'introduzione nella struttura dei consorzi di bonifica dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), costituito da soggetti esterni dotati di elevata professionalità, implica un aumento degli oneri finanziari.

Si ricorda che l'attribuzione di nuove funzioni a un ente locale di nuove funzioni e dei conseguenti oneri finanziari obbliga comunque la Regione al rispetto dell'art. 81 Cost.

La legge risulta sprovvista di clausola di neutralità finanziaria e di relazione tecnico-finanziaria.

Osservazioni della Regione:

la Regione afferma che le disposizioni non sono attributive di nuove competenze in capo ai Comuni, limitandosi a disciplinare la gestione di situazione residuali, nel rispetto delle competenze ordinarie già attribuite a ciascun ente. Con riferimento, poi, alla possibilità di avvalersi dei Consorzi di bonifica attraverso convenzione di avvalimento, l'Amministrazione rileva che il ricorso ai Consorzi è solo eventuale e che, laddove succedesse, la convenzione prevedrà il finanziamento dell'intervento da realizzarsi in avvalimento con finanziamento a carico del bilancio regionale, così come già disposto a legislazione vigente dalla medesima LR 80/2015.

Valutazioni conclusive:

la Sezione prende atto di quanto osserva la Regione e ribadisce, da un lato, l'obbligo di predisporre la relazione finanziaria per tutte le leggi (e, quindi, anche per quelle ritenute prive di rilevanza finanziaria), e dall'altro, l'obbligo - in casi analoghi - di quantificare comunque l'onere previsto, nonché di dar conto delle risorse eventualmente già stanziati in bilancio per farvi fronte.

Sul punto, la Sezione osserva, infatti, come risulti irrilevante la circostanza che gli oneri di cui si tratta siano già finanziati da altra legge regionale, e ciò non solo in ossequio al principio di autosufficienza della legge di spesa (a mente del quale, si ricorda, l'onere e la copertura devono essere contestuali). L'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art. 81 Cost., è richiesta anche

quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio.

TABELLA "A"

LEGGE	TITOLO	OGGETTO	RICORRENZA ONERI FINANZIARI SECONDO REGIONE TOSCANA	RICORRENZA ONERI FINANZIARI SECONDO LA SEZIONE	TIPOLOGIA DEGLI ONERI COME QUALIFICATI DALLA RELAZIONE FINANZIARIA	TIPOLOGIA DEGLI ONERI COME QUALIFICATI DALLA SEZIONE	COPERTURA	CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA
N. 4	Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla LR 57/2013	La legge interviene sulla l.r. n. 57/2013 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia), introducendo in particolare specifici obblighi formativi a carico dei gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco e relativo personale.	no	forse				no
N. 8	Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994.	La legge modifica la l.r. 3/1994 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") disciplinando le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti dei loro comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC).	no	no				no
N. 9	Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali per l'anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016	Anche per l'anno 2018, sono rinnovati gli interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015		Si (fondo speciale)	
N. 10	Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011	La legge in esame, attraverso le modifiche alla l.r. n. 69/2011, ha quale finalità quella di operare una revisione della governance e dell'organizzazione amministrativa dell'Autorità idrica Toscana (AIT) oltre ad adeguarla al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria nonché alla rimodulazione delle funzioni, riservate alla Regione	no	forse				no
N. 11	Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di	La modifica alla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) interviene per affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti	no	no				no

	prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000	climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono dei boschi. In particolare, le norme modificate riguardano le modalità di realizzazione degli interventi pubblici e di gestione attiva del bosco.						
N. 12	Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.	Con il fine di salvaguardare i piccoli sistemi produttivi consolidati, tipici della tradizione toscana e mantenere un presidio di agricoltura di dimensione contadina, viene introdotta e disciplinata la possibilità, per gli agricoltori e le aziende agricole, di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro esclusiva produzione nella propria abitazione/locali dell'azienda/apposito locale polifunzionale.	no	no				no
N. 15	Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002	La legge modifica la l.r. 26 luglio 2002, n. 32 intervenendo sulla disciplina dei tirocini non curriculari per continuare il percorso di recepimento delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017. Le modifiche sono finalizzate principalmente a costruire un sistema regionale di controllo che possa dissuadere dall'utilizzo distorto del tirocinio ed a ampliare sia soggetti destinatari che i promotori dei tirocini.	no	no				si
N. 16	Contributo straordinario di solidarietà a favore della moglie di Idy Diene	Viene riconosciuto un contributo straordinario di solidarietà a favore della vedova del sig. Idi Diene, ucciso a Firenze, per gli anni 2018 e 2019	si	si	art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015		Si (fondo spese impreviste)	
N. 17	Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011	La legge precisa le modalità di apposizione delle etichette informative di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, ritenuto opportuno considerata l'esperienza applicativa della l.r. 49/2011.	no	no				no
N. 18	Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.	A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 20 settembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, del comma 2 della l.r. 35/2015, è stato necessario disporre lo spostamento di alcuni termini per lo svolgimento di	no	no				no

	104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).	attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sentenza della Corte.						
N. 19	Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008.	Vengono introdotte nella legge istitutiva delle società in house Sviluppo Toscana S.p.a. alcune disposizioni per la razionalizzazione del funzionamento di tale soggetto e per la semplificazione del suo rapporto con la Regione e per il finanziamento delle attività	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015	spese non obbligatorie	no	
N. 20	Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. Modifiche alla l.r. 5/2008.	La legge rimuove un vincolo in materia di rinnovo incarichi dirigenziali (Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione)	no	no				no
N. 21	Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze.	Allo scopo di concorrere all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali, la Regione trasferisce al Comune di Firenze, un lotto di sua proprietà da destinare a struttura educativa per l'infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, affinché il Comune di Firenze provveda alla realizzazione della stessa struttura	no	forse				no
N. 22	Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006.	Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, con riferimento agli scarichi provenienti dai piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali, la Regione ritiene opportuno dettare specifiche condizioni per l'applicazione dei limiti di emissione.	no	no				no
N. 23	Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. Modifiche alla l.r. 87/2009.	Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento della società in house sono apportate modifiche alla legge istitutiva, distinguendo le attività tra istituzionali a carattere continuativo e non continuativo e prevedendo diverse modalità di finanziamento a seconda della tipologia	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015	spese non obbligatorie	no	
N. 24	Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo,	La legge modifica alcune disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).	no	no				no

	strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016.	L'intervento è in parte dovuto sia alla necessità di adeguare il testo ai rilievi mossi con ricorso promosso davanti alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla disciplina delle locazioni turistiche e delle guide ambientali, sia per a dare attuazione a quanto previsto dal vigente articolo 6 della l.r. 86/2016 (relativo al sistema della governance in materia di esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica). Infine, vengono introdotte le sanzioni pecuniarie da applicare in caso di l'omissione o di incompleta effettuazione della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/ gestori delle strutture ricettive e dei proprietari/ usufruttuari in caso di locazione turistica.						
N. 25	Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013.	La proposta di legge modifica una serie di disposizioni della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)".	no	no				no
N. 26	Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005	La legge modifica la l.r. 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acqua coltura) per aggiornare la normativa relativa alla programmazione degli interventi regionali alle sopravvenute norme generali in materia. Inoltre, viene disposto di assoggettare l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare a una procedura amministrativa.	no	forse				no
N. 27	Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.	È stato modificato punto 3 preambolo a seguito dei rilievi formulati dal Ministero Interno in sede di controllo governativo: il punto 3, come sostituito dalla l.r. 4/2018, attribuirebbe alla potestà regionale "una generica competenza in materia di prevenzione e contrasto del	no	no				no

		gioco d'azzardo patologico", suscettibile di determinare un'interferenza regionale rispetto alla potestà esclusiva statale.						
N. 28	Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro	Viene data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020), che prevedono, entro il 30 giugno 2018, il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego. Contestualmente si prevede il consolidamento delle relative attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al d. lgs. 150/2015. Viene anche disciplinato il subentro in FIL S.r.l.	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015		no	
N. 30	Clausola valutativa dell'Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.		no	no				no
N. 32	Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.	Al fine di consentire il superamento del precariato, la Regione attiva per il triennio 2018-2020 le procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017.	no	si	non indicata			no
N. 33	Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e	Introduce modifiche finalizzate a rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza della Regione nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilità e finanza pubblica e ad ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la generalità delle opere di interesse strategico regionale	no	no				no

	all'articolo 4 della l.r. 1° agosto 2011, n. 35							
N. 34	Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005	Viene modificata la l.r. 7/2005 al fine di evitare l'avvio del procedimento di impugnativa costituzionale, oltre ad intervenite in materia di divieti relativi all'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta, reintroducendo i divieti previsti dal regolamento emanato con D.P.G.R. 7 febbraio 2018, n. 6/R che per mero errore materiale non erano stati riportati nella l.r. 59/2017 ed introducendo una rimodulazione dei divieti, al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca.	no	no				no
N. 35	Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali.	La Regione Toscana interviene nella promozione e nella valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio in attuazione delle finalità dell'articolo 4 comma 1, lettera m), dello Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale	no	forse				no
N. 36	Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Introduzione di limitazioni all'attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della l.r.65/2014 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .	Viene introdotto l'art. 239 bis nella l.r. 65/2014 al fine di stabilire il termine del 5.6.2019 entro il quale devono essere approvati i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113. Conseguentemente, in coordinamento con la modifica proposta, viene modificato anche l'art.113	no	no				no
N. 37	Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020.	La legge interviene in varie materie; tra gli interventi si ricordano i contributi straordinari a favore di Consorzio Z.I.A., Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Carnevale di Viareggio; il versamento a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. per gli oneri di gestione di C.R.E.A.F. S.r.l.; l'adesione al Consorzio METIS.	si	si	art. 13, comma 1, lett. a) e b) L.R. 1/2015			no

N. 38	Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Prima variazione.							
N. 40	Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005.	Vengono modificate le norme della l.r. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali; viene inoltre attuata una revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale	no	forse				no
N. 41	Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014	Nel rispetto del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), la Regione, al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, nonché al fine di mitigare i fenomeni di esondazione e dissesto idrogeologico, disciplina la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua	si	si	non indicata			no
N. 44	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017							
N. 45	Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Assestamento.							
N. 46	Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007	La legge interviene sulla disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti recata dalla l.r. 38/2007, che in parte modifica. In particolare, l'art. 71 bis dispone la costituzione del	si	si	art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015	spese a carattere continuativo		no

		fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis del d.lgs. n. 163/2006,						
N. 48	Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015.	La legge interviene sulla l.r. n. 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) per orientare le politiche regionali, attraverso un intervento sul Programma regionale di sviluppo (PRS) e sulla programmazione settoriale, verso il modello di economia circolare.	no	no				no
N. 49	Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009.	La legge è volta a modificare la l.r. n. 21/2009 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura) al fine di recepire nell'ordinamento regionale le recenti novità in materia di apicoltura, introdotte a livello legislativo nazionale con L. n. 154/2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Inoltre, al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell'attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l'ambito dell'attività svolta per autoconsumo. Infine, per garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi, rivede anche la norma relativa al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che possano essere dannosi nei periodi di fioritura.	no	no				no
N. 51	Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale	vengono ribaditi gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale quali requisiti per l'iscrizione ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alla scuola d'infanzia, nonché per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di cui agli artt. 21 e 22 della l.r. n. 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"). Viene inoltre stabilito (art. 5) che il servizio	no	si				no

		sanitario regionale assicuri servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all'ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata, prevedendo altresì un monitoraggio annuale di tali attività.						
N. 52	Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.	Attribuisce contributo una tantum a favore delle associazioni pro loco toscane	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015		Si (fondo speciale)	
N. 53	Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011.	La legge riapre i termini per la definizione agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative la mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. inoltre, modifica - al fine di evitarne l'impugnazione davanti la Corte costituzionale - alcuni articoli della l.r. n. 69/2011 e della l.r. n. 57/2017. infine, tenuto conto del passaggio di competenze in materia di concessioni sulle aree appartenenti al demanio idrico, pone in atto misure per favorire la regolarizzazione delle situazioni pregresse.	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015		no	
N. 54	Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).	Viene modificata la disciplina transitoria dettata dalla l.r. 35/2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), per meglio disciplinare la situazione che si era determinata a seguito di una interpretazione estensiva da parte dei comuni del distretto apuo versiliese del perimetro estrattivo.	no	no				no
N. 56	Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato.	Vengono apportate modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018, per adeguarle ai rilievi svolti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con l'impugnazione della l.r. 32/2018.	no	no				no

	Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018.							
N. 57	Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).	A seguito delle divergenti interpretazioni emerse nella prassi applicativa, viene fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 19, comma 1 della l.r. 8/2006.	no	no				no
N. 58	Norme per la cooperazione sociale in Toscana.	A fronte di un mutato quadro normativo europeo e nazionale, viene abrogata la l.r. 87/1997 e sostituita dalla presente legge, che tra l'altro prevede la possibilità di riserva di una quota degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria a favore della cooperazione sociale di tipo B.	no	no				no
N. 59	Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia.	Viene conferito all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), quale soggetto interlocutore per la realizzazione, promozione e diffusione tra i comuni interessati di azioni positive per il miglioramento dei servizi in favore della prima infanzia, un contributo una tantum per l'annualità 2018, al fine di partecipare al finanziamento per la realizzazione di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole dell'infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015		si (fondo speciale)	
N. 60	Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 al 30	A seguito dei fenomeni metereologici dei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018 ed in considerazione dello stato di emergenza regionale dichiarato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) della l.r. n. 67/2003, la legge disciplina	si	si	art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015		si (fondo spese impreviste)	

	ottobre 2018 nell'intero territorio regionale.	l'intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza.						
N. 61	Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010	La legge disciplina organicamente la Fondazione Sistema Toscana in un corpus normativo autonomo al di fuori dell'alveo della legge regionale 21/2010, che la vedeva collocata nell'ambito di una regolazione di carattere "settoriale" in materia di beni, istituti e attività culturali. Conseguentemente vengono abrogati gli articoli 44, 44 bis e 44 ter della l.r. 21/2010.	si	si	art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015		no	
N. 62	Codice del Commercio	La legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana, sostituendosi alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), già oggetto di numerosi interventi di modifica e della dichiarata incostituzionalità di alcuni suoi articoli (Corte Cost. sentenza n. 165/2014), che viene abrogata così come - tra le altre - la l.r. v. 35/2005 (Disciplina del settore fieristico).	no	no				no
N. 63	Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.	La legge disciplina il processo di fusione dei due comuni.	no	si				no
N. 64	Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto	Viene inserita la lettera m-bis nell'art. 4 dello Statuto della Regione al fine di rafforzare il principio della sussidiarietà orizzontale e la cittadinanza attiva.	no	no				no
N. 65	Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto	La legge dispone all'accorpamento di alcune zone-distretto in conseguenza della riorganizzazione del servizio sanitario regionale e detta le disposizioni relative alle articolazioni territoriali di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r. 11/2017, disciplinando i casi in cui nelle zone distretto non sia costituita la Società della salute.	no	forse				no

N. 66	Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico	Viene disciplinato il trattamento domiciliare dell'emofilia e contestualmente viene abrogata la l.r. n. 62/1980 (Disciplina dell'attività di trattamento domiciliare dell'emofiliaco)	no	no				no
N. 67	Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.	Nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi, viene modificato l'articolo 25 della l.r. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), introducendo disposizioni volte a verificare e monitorare l'attuazione delle convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	no	si				no
N. 68	Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.	La legge contiene una serie di disposizioni eterogenee, che riguardano - tra gli altri - le società partecipate, la proroga delle graduatorie, gli interventi in ambito viario e infrastrutturale, contributi a favore di: enti locali, fondazioni, Aziende ospedaliere.	si	si	art. 13, comma 1, lett. a) e b) L.R. 1/2015		no	
N. 69	Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Seconda variazione.							
N. 70	Disposizioni in merito all'organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015.	Vengono modificate le leggi regionali 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) e 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). In particolare, la legge interviene sull'esercizio del diritto di voto nei consorzi e sulla struttura dei medesimi, sulle funzioni dei Comuni in materia e sulle sanzioni.	no	si				no
N. 73	Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.							

N. 74	Legge di stabilità per l'anno 2019.							
N. 75	Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021							
N. 76	Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006.	Le modifiche apportate alla l.r. 55/2006 hanno come principale finalità quella di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina, nonché di prevedere opportuna norma transitoria per la gestione delle istanze già pervenute ma in corso di valutazione.	no	no				no

TABELLA "B"							
LEGGE	ONERI						
	ART.	DISPOSIZIONE	2018	2019	2020	TOTALE NEL TRIENNIO 2018/2020	ONERI A CARICO DI ESERCIZI SUCCESSIVI
9	2	contributi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali	250.000,00			250.000,00	
16	1	contributo straordinario di solidarietà	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
19	8	oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo della società Sviluppo Toscana S.p.a.	5.331.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	15.491.000,00	(non determinato)
23	7	oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo della società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a.	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	(non determinato)
28	31	oneri per il finanziamento dell'Agenzia toscana per l'impiego	14.671.500,00	29.432.268,00	29.532.268,00	73.636.036,00	(non determinato)
32	7	oneri per il finanziamento della procedura speciale di reclutamento finalizzate al superamento del precariato	813.000,00	1.087.000,00	1.243.000,00	3.143.000,00	(non determinato)
37	3	contributo a favore Consorzio Zona industriale apuana (Z.I.A.)	500.000,00			500.000,00	

4	regolazione contabile dell'operazione di accollo del mutuo in passato contratto dalla Provincia di Massa Carrara per l'acquisto dell'immobile - posto in Massa - attualmente sede di uffici regionali	634.529,83				634.529,83	
5	versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.a. per concorso negli oneri di completamento e gestione "Centro per la ricerca ed alta formazione a servizio del distretto tessile pratese" (C.R.E.A.F.)	90.000,00	90.000,00	120.000,00		300.000,00	(non determinato)
6	interventi indifferibili ed urgenti per gli eventi metereologici eccezionali del settembre 2017 verificatesi nei territori dei comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo	1.900.000,00				1.900.000,00	
10	anticipazione finanziaria a favore della gestione commissariale dell'ambito territoriale di caccia (ATC) Firenze Sud	136.000,00				136.000,00	
11	indennizzi a favore delle imprese del settore vivaistico a seguito delle misure di eradicazione degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali in esecuzione disciplina CE	1.000.000,00				1.000.000,00	

	12	contributo straordinario a favore dei Comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani Amiata Grossetana	500.000,00			500.000,00	
	13	contributo straordinario a favore Fondazione Carnevale di Viareggio per l'organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018	850.000,00			850.000,00	
	14	contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano, finalizzato al pagamento delle rate di mutui contratti dalla Fondazione per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini	660.000,00			660.000,00	
	19	adesione al Consorzio Metis (conferimento al fondo consortile e contributo annuale)	17.000,00	8.000,00	8.000,00	33.000,00	(non determinato)
41	25	contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente	480.000,00			480.000,00	
46	6	oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006	540.000,00	540.000,00	540.000,00	1.620.000,00	

52	3	contributo una tantum a favore delle associazioni pro-loco	330.000,00			330.000,00	
53	8	oneri per rimborsi nel caso di pagamento effettuato in misura ordinaria invece che agevolata dell'imposta regionale per le concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	(non determinato)
59	3	oneri per la partecipazione regionale al finanziamento di sistemi digitali di rilevazione di assenze ingiustificate di bambini nelle scuole di infanzia e conseguente diramazione di allerta ai rispettivi familiari	100.000,00			100.000,00	
60	2	intervento finanziario straordinario per il superamento della situazione di grave emergenza e dirischio per la pubblica incolumità conseguente agli eccezionali eventi meteorologico che hanno colpito il territorio regionale dal 28 al 30 ottobre 2018	5.000.000,00			5.000.000,00	
61	13	oneri finanziari per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo della Fondazione Sistema Toscana		3.678.000,00	3.661.000,00	7.339.000,00	(non determinato)

68	3	anticipazioni di liquidità ad A.R.T.E.A., al fine di garantire la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi ed ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi		10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	(non determinato)
	4	anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana S.p.a., al fine di garantire la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi ed ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	(non determinato)
	7	concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di RFI per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca			12.500.000,00	12.500.000,00	fino all'importo massimo di 12.500.000,00 annui a decorrere dal 2021 fino al 2039
	8	promozione presso i Comuni toscani della costruzione di nuovi orti urbani/sociali	1.364.988,73			1.364.988,73	
	9	interventi per il rilancio economico e culturale della Città di Pisa	1.000.000,00			1.000.000,00	

10	oneri derivanti dall'erogazione a favore dell'Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di preammortamento e di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale	80.000,00	720.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	fino all'importo massimo di 1.200.000,00 per l'anno 2021 e 3.450.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 e fino al 2038
11	oneri derivanti dall'erogazione a favore dell'Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di preammortamento e di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale			1.000.000,00	1.000.000,00	fino all'importo massimo di 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039
14	intervento straordinario per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti	21.900.000,00			21.900.000,00	
17	contributo straordinario a favore del Comune di Capraia Isola per promuovere interventi di valorizzazione dell'offerta turistica dell'isola di Capraia	80.000,00			80.000,00	

23	oneri derivanti dagli interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale	350.000,00			350.000,00	
24	oneri derivanti dalla erogazione di un contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio per l'organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2018	1.000.000,00			1.000.000,00	
25	adesione al Consorzio Metis (conferimento al fondo consortile)	9.038,00			9.038,00	
28	oneri derivanti dal contributo a favore dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana per i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile sito in Pisa in via Zamenhoff, per consentire il trasferimento ivi degli uffici regionali	700.000,00			700.000,00	
29	oneri derivanti dai contributi a sostegno di due istituti superiori di studi musicali toscani (istituto "R. Franci" di Siena e istituto "L. Boccherini" di Lucca)	280.000,00			280.000,00	
30	oneri derivanti dal contributo regionale alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	1.000.000,00			1.000.000,00	

31	oneri derivanti dal contributo straordinario in favore della Provincia di Lucca per le spese sostenute per garantire l'attività didattica dell'Istituto di istruzione superiore "M. Civitali e L.A. Paladini", causa la chiusura per inagibilità della struttura che lo ospitava	500.000,00			500.000,00	
32	oneri derivanti dall'anticipo di parte del contributo previsto in favore della Provincia di Pistoia per l'attuazione di interventi urgenti per la revisione speciale della funivia Cutigliano-Doganaccia	100.000,00			100.000,00	
33	oneri derivanti dal finanziamento straordinario a favore della Provincia di Massa Carrara per terminare i lavori sull'edificio scolastico sito in Via Antiga, comune di Villafranca in Lunigiana	750.000,00			750.000,00	
TOTALE ONERI (2018, 2019, 2020 E TRIENNIO)		93.967.056,56	81.785.268,00	95.814.268,00	271.566.592,56	